


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 novembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1995, n. 480.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1995.

Nomina di alcuni membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione . . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati . . . . . Pag. 9

Ministero dell'Interno

DECRETO 25 ottobre 1995.

Modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane . . . . . Pag. 10

Ministero delle risorse  
agricole, alimentari e forestali

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Camaro», «Colli Ericini», «Della Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione . . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale

DECRETO 6 novembre 1995.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, delle circoscrizioni in cui la misura percentuale prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6% . . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università . . . . . Pag. 49

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1995, n. 480, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio» . . . . . Pag. 54

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 8 novembre 1995, n. 21/95.

Art. 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio, orario di apertura al pubblico ed orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Stato di attuazione della direttiva-circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 7/95 del 24 febbraio 1995 . . . . . Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 16 novembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . Pag. 63

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa recante: «Conferimento di decorazioni al valor militare». (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995) . . . . . Pag. 64

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

**LEGGE 15 novembre 1995, n. 480.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1995

**SCÀLFARO**

*DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, il Guardasigilli: **DINI**

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1995, N. 381.**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «lire 38.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 35.500 milioni»;*

*al comma 2, le parole: «20 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «10 miliardi»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

*All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

“6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio”».

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-bis. — 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".

**Art. 3-ter.** — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fidejussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

**Art. 3-quater.** — 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

**Art. 3-quinquies.** — 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

"2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2114):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (CLO) il 18 settembre 1995.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 18 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 settembre 1995.

Esaminato dalla 10ª commissione il 26 settembre e 18 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 3314):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 25 ottobre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 novembre 1995.

Esaminato dalla X commissione il 7 novembre 1995.

Esaminato in aula il 13 novembre 1995 e approvato il 15 novembre 1995.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

95G0525

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1995.

**Nomina di alcuni membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto legislativo con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993 concernente la nomina dei membri della Autorità di che trattasi;

Vista la nota n. PR/73.95 in data 4 luglio 1995, con la quale il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha proposto la nomina del prof. Carlo Batini e del prof. Roberto Benzi a membri dell'Autorità, in sostituzione dell'ing. Maurizio Marcovaldi e del prof. Sergio De Julio cessati dall'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Carlo Batini ed il prof. Roberto Benzi sono nominati membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in sostituzione dell'ing. Maurizio Marcovaldi e del prof. Sergio De Julio cessati dall'incarico.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto visto di legittimità e pubblicato, con allegati i *curricula vitae* degli interessati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1995  
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 68

## ALLEGATO I

## CURRICULUM VITAE DI CARLO BATINI

Nato a Pescara il 7 giugno 1949, laureato in ingegneria elettronica nel 1972 con 110 e lode, è professore incaricato nel 1976, assistente di ruolo nel 1979, professore associato nel 1984 per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici. Dal 1986 è professore ordinario per la cattedra di impianti di elaborazione, presso il dipartimento d'informatica e sistemistica e la facoltà di ingegneria della Università «La Sapienza» di Roma. Dal 1988 al 1992 è stato direttore della scuola a fini speciali di informatica della stessa Università. Nell'anno accademico 1992-1993 è stato presidente del consiglio di corso di laurea del diploma di ingegneria informatica e automatica. Dal 1° novembre 1993 è fuori ruolo dall'Università e opera presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

*Attività di ricerca.*

Ha svolto ricerche nel campo delle basi di dati, sia riguardo ai sistemi di gestione che riguardo alle metodologie di analisi e progetto e gli strumenti automatici di aiuto alla analisi. I principali contributi riguardano la teoria relazionale dei dati e soprattutto lo sviluppo di metodologie ed interfacce di interazione orientate all'utente finale, che permettano cioè anche all'utente non informatico di comprendere il contenuto informativo dei sistemi informativi automatizzati, di intervenire in maniera attiva nel corso del loro progetto, di accedere autonomamente al sistema. Ha sviluppato prototipi di strumenti di aiuto al progetto di sistemi informativi, interfacce grafiche generalizzate, linguaggi di interrogazione user friendly, partecipando poi a progetti di ricerca precompetitiva su tali progetti.

Ha svolto periodi di ricerca all'estero, in particolare presso le Università di California, Los Angeles, Università di Florida, Gainesville, Università di Pechino, e seminari invitati, presso le precedenti Università e quelle di Toronto (Canada) Tampere e Turku (Finlandia), del Michigan (Ann Arbor, USA).

Ha svolto attività di coordinamento scientifico per diversi progetti di ricerca nazionali, tra cui il progetto finalizzato informatica del CNR, ed è referee di alcune riviste nazionali ed internazionali, tra cui le IEEE Transactions on Software Engineering, ACM Transactions on Data Base System, IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering e la Rivista di Informatica, vari congressi internazionali e la National Science Foundation.

*Attività istituzionali.*

Dal 1982 al 1990 è stato membro della commissione per l'automazione della pubblica amministrazione del Provveditorato generale dello Stato, per la quale ha coordinato il lavoro di diverse commissioni per l'esame tecnico e la valutazione di congruità tecnico economica per lo sviluppo (hardware e software) dei sistemi informativi di diversi ministeri.

In questo ambito è stato membro di un gruppo di lavoro per la definizione di standard per il processo di sviluppo di sistemi informativi per la pubblica amministrazione. Presso il Provveditorato generale dello Stato ha anche svolto attività di sperimentazione e valutazione di metodologie.

Dal 1° settembre 1993 opera presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, in posizione di fuori ruolo dalla Università «La Sapienza» di Roma.

È stato responsabile del progetto sulla rilevazione dello stato dei sistemi informativi, attività che può vedersi come il passo propedeutico alla formulazione del piano di sviluppo informatico delle amministrazioni.

*Attività didattica e seminariale.*

Oltre ai ruoli citati in precedenza, è stato docente del Corso di Basi di dati per la scuola a fini speciali di informatica dell'Università «La Sapienza» di Roma. Ha organizzato nel 1987 i corsi e seminari di alfabetizzazione per il progetto PECOS.

Nel 1991 è stato membro di un comitato creato dal Consorzio per la università a distanza per la definizione dei programmi del diploma in ingegneria informatica e automatica. Nel corso di impianti di elaborazione di cui è stato titolare alla facoltà di ingegneria ha insegnato argomenti relativi alla analisi e progetto di sistemi informativi, architetture di impianti di elaborazione, implementazione di algoritmi su architetture specializzate, dimensionamento e valutazione delle prestazioni di impianti. Dal 1993 svolge il corso di Sistemi Informativi alla Università Luiss per il corso di Master. È stato responsabile per la facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» di Roma del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica, nelle due forme di erogazione faccia a faccia e a distanza.

*Attività pubblicistica.*

Ha scritto diversi testi, per case editrici nazionali ed internazionali, su temi riguardanti le metodologie di progettazione di basi di dati, la teoria ed i sistemi relazionali di gestione, le metodologie di programmazione dei calcolatori elettronici, i linguaggi di programmazione, gli impianti di elaborazione dei dati, l'alfabetizzazione informatica.

Ha anche curato tre testi per il Provveditorato generale dello Stato, Ministero del tesoro, su una analisi comparata delle metodologie di progetto dei sistemi informativi nella pubblica amministrazione e su una proposta di quadro metodologico di riferimento per il progetto di sistemi informativi nella pubblica amministrazione, citato nella circolare del dipartimento della funzione pubblica emanata nell'anno 1989.

*Principali pubblicazioni.*

C. Batini, M. Lenzerini - A Methodology for data schema integration in the Entity Relationship model - IEEE Transactions on Software Engineering, 1984.

C. Batini, E. Nardelli, R. Tamassia - Automatic layout of Data flow diagrams - IEEE Transactions on Software Engineering, 1986.

C. Batini, M. Lenzerini, S. B. Navathe - A Comparative Review of methodologies for database integration - IEEE Computing Surveys, 1986.

R. Tamassia, C. Batini, G. Di Battista - Automatic graph drawing and readability of diagrams - IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, 1988.

G. Di Battista, C. Batini - A methodology for conceptual documentation and maintenance - Information Systems, 1988.

G. Di Battista, C. Batini - A methodology for conceptual design of statistical databases - Information Systems, 1988.

C. Batini (editor) - The Entity Relationship approach: a Bridge to the User - North Holland Publishing Company, 1989.

C. Batini, G. Di Battista - Data Dictionaries: Structure, Design and Use - Tutorial all Conferenza Extended Data Base Technologies, Vienna, marzo 1992.

C. Batini, G. Di Battista, G. Santucci - Structuring Primitives for a Dictionary of Entity Relationship data schemas - IEEE Transactions on Software Engineering, marzo 1993.

#### Principali testi.

C. Batini - Le basi dell'informatica - Collana libri di base, Editori riuniti 1984.

C. Batini, G. De Petra, M. Lenzerini, G. Santucci - La progettazione concettuale dei dati - Franco Angeli editore, 1986.

P. Atzeni, C. Batini, V. De Antonellis - La teoria relazionale dei dati - Boringhieri, 1986.

C. Batini, G. Bisogni, P. Gentile (a cura di) - Studio preliminare per la definizione di uno schema generale metodologico per lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986.

C. Batini, M. Lenzerini - Basi di dati - in G. Cioffi e V. Falzone (eds.) Manuale di informatica - Calderini editore, 1986.

C. Batini (a cura di) - Il processo di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione: la fase di analisi - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987.

S. Ceri, C. Batini, S. Ceri - Basi di dati - CUD, Consorzio per la università a distanza - 1988.

C. Batini, M. L. Bargellini - Sistemi informativi per la diffusione dell'informazione: metodologia di progettazione - ENEA, Serie manuali, 1990.

C. Batini, L. Carlucci Aiello, M. Lenzerini, A. Marchetti Spaccamela, A. Miola - Fondamenti di programmazione dei calcolatori elettronici - Franco Angeli editore, 1990.

C. Batini et al. (a cura di) - Quadro metodologico di riferimento per il progetto di sistemi informativi nella pubblica amministrazione - Ministero del Tesoro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990.

C. Batini, S. Ceri, S. B. Navathe - Logical data base design using the Entity Relationship model - Benjamin and Cummings/Addison Wesley, Palo Alto, California, USA, 1991.

G. Ausiello, C. Batini, D. Mandrioli, M. Protasi - Modelli e linguaggi dell'informatica - McGraw Hill Italia, 1991.

P. Ercoli, C. Batini, F. Marozza (a cura di) - Nuove metodologie per i sistemi informativi della pubblica amministrazione - Il Mulino, 1993.

Dopo aver svolto il servizio militare nel 1977, ha lavorato presso l'Istituto di fisica dell'atmosfera C.N.R. di Roma, fino al 1981, e presso il centro di ricerche IBM di Roma, fino al 1987, dove ha coordinato il settore di fisica computazionale. Dal 1988 è professore di fisica teorica presso l'Università di Roma «Tor Vergata» e insegna fisica dei sistemi dinamici. Dal 1981 al 1984 è stato docente di meccanica razionale presso l'Università degli studi dell'Aquila.

Una cospicua parte delle attività di ricerca del prof. Benzi è stata svolta, in qualità di «visiting professor», in collaborazione con numerosi centri di ricerca internazionali, fra i quali: Courant Institute (New York), Yale University, European Center of Medium Range Weather Forecast (Reading UK), Laboratoire de Meteorologie Dynamique dell'École Normale Supérieure (Parigi), U.L.B. Bruxelles, Laboratoire de Physique Statistique dell'École Normale Supérieure di Lione, Princeton University.

I risultati ottenuti nell'attività di ricerca del prof. Benzi riguardano soprattutto i campi della meteorologia e climatologia, fisica computazionale, teoria della turbolenza e teoria dei sistemi dinamici.

In questi settori, il prof. Benzi ha curato sia gli aspetti di ricerca di base che le fasi di applicazione sviluppando i necessari mezzi informatici sia su calcolatori seriali che vettoriali, utilizzando strumenti per la elaborazione di immagini per la visualizzazione dinamica e interpretazione delle informazioni sperimentali e computazionali, e, infine, calcolatori paralleli con memoria condivisa e distribuita, sia della classe MIMD che SIMD. In particolare, nel calcolo parallelo, ha coordinato uno fra i primi gruppi in Europa nello sviluppo e realizzazione di codici di calcolo numerico per elaboratori a memoria non condivisa di tipo MIMD.

I principali risultati scientifici conseguiti sono:

la scoperta di un nuovo meccanismo, detto di risonanza stocastica, grazie al quale è stata proposta una nuova interpretazione delle anomalie climatologiche;

la realizzazione di strumenti di visualizzazione computerizzata per lo studio delle anomalie della circolazione generale dell'atmosfera;

la formulazione di una nuova teoria per le anomalie delle onde planetarie e lo sviluppo dell'analisi osservativa che ha permesso la verifica sperimentale della teoria;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza sviluppata basata sulla teoria dei campi multifrattali;

la formulazione e applicazione di una nuova metodologia di analisi della predicibilità nei flussi atmosferici;

la scoperta di un nuovo meccanismo, detto di risonanza stocastica, grazie al quale è stata proposta una nuova interpretazione delle anomalie climatologiche;

la realizzazione di strumenti di visualizzazione computerizzata per lo studio delle anomalie della circolazione generale dell'atmosfera;

la formulazione di una nuova teoria per le anomalie delle onde planetarie e lo sviluppo dell'analisi osservativa che ha permesso la verifica sperimentale della teoria;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza sviluppata basata sulla teoria dei campi multifrattali;

la formulazione e applicazione di una nuova metodologia di analisi della predicibilità nei flussi atmosferici;

la realizzazione della prima simulazione con calcolatori paralleli di flussi di turbolenza sviluppata;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza in due dimensioni basata sulle proprietà statistiche delle strutture coerenti;

ALLEGATO 2

#### CURRICULUM VITAE DI ROBERTO BENZI

Roberto Benzi è nato il 9 marzo 1952 a Roma e si è laureato in fisica nel luglio del 1975 presso l'Università degli studi di Roma, relatori della tesi i professori Nicola Cabibbo e Giorgio Parisi.

la formulazione di un nuovo algoritmo di simulazione per problemi di fluidodinamica e turbolenza per calcolatori massivamente paralleli;

la scoperta di una formulazione delle leggi di autosimilarità anomale per i fluidi turbolenti verificandone la corrispondenza sperimentale.

Nel periodo 1988-1992 è stato membro del Comitato di gestione del Centro di calcolo parallelo e vettoriale CASPUR. È membro del European Turbulence Committee e socio corrispondente del Euromech Committee.

È stato consulente del Ministero dell'agricoltura e foreste, Sistema informativo agricolo nazionale, dal 1988-1992 collaborando alla realizzazione della metodologia di analisi statistica dei campi osservativi, alla realizzazione della Banca dati climatologica del SIAN, alla definizione, realizzazione e messa in opera del modello del bilancio idrologico superficiale, alla procedura di ottimizzazione della rete di rilevamento e, infine ha coordinato il gruppo di lavoro per la realizzazione del modello operativo ad area limitata per il monitoraggio della stagione agraria.

È referee CEE per i progetti di ricerca. È membro del consiglio scientifico dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, CNR-Roma. È membro del consiglio scientifico dell'Istituto di metodologie geofisiche ambientali, CNR-Modena.

È consigliere scientifico presso il dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quale coordina il gruppo di progettazione e realizzazione del Sistema informativo unico e il gruppo di analisi e realizzazione delle procedure di office automation, e ha progettato, in collaborazione con il prof. Speranza, il sistema di rilevamento e previsione sullo stato del mare, il polo di calcolo intensivo e l'integrazione delle basi informative. In particolare, il polo di calcolo intensivo rappresenta il primo progetto in Italia per la realizzazione di un servizio operativo della pubblica amministrazione che utilizzi strumenti avanzati di calcolo ad alto contenuto di innovazione tecnologica.

È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche internazionali.

#### Riviste Scientifiche di cui è Referee.

Journal of Physics A: Gen. Mat.

Physical Review.

Physics of Fluids.

Physics Letters.

Europhysics Letters.

Physica A.

Physica D.

Journal of Atmospheric Science.

Nuovo Cimento B.

Nuovo Cimento D.

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Annales Geophysicae.

Fluid Dynamics Research.

Journal of Computational Physics.

Journal of Fluid Mechanics.

Journal of Statistical Physics.

#### Lista delle pubblicazioni, fino al giugno 1993.

- 1) R. Benzi, G. Martinelli, G. Parisi, 1976: Anomalous dimension from a high temperature expansion without lattice, *Phys. Lett.* 64B, 4, 451.
- 2) R. Benzi, G. Martinelli, 1977: Validity of the scaling law for the specific heat in three dimensional Ising model, *LNF* 77/54(P).
- 3) R. Benzi, 1977: Modelli empirici per lo studio dei mixed layer marino, Nota Interna 69, IFA CNR.
- 4) R. Benzi, G. Martinelli, G. Parisi, 1978: High temperature expansion without a lattice, *Nucl. Phys.* B135, 429.
- 5) R. Benzi, E. Salusti, A. Sutera, 1978: On the stability of geophysical flows, *Nuovo Cimento C*, 1, 510.
- 6) R. Benzi, E. Salusti, A. Sutera, 1979: Variational approach to gravity waves in terms of streamfunction. *J. Phys. Ocean.* 9, 619.
- 7) R. Benzi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1979: Random behaviour of nonlinear waves in a closed basin, *Nuovo Cimento C*, 2, 259.
- 8) R. Benzi, R. Purini, A. Rovelli, E. Salusti, 1979: On the Mellor Durbin theory of marine thermocline, *Nuovo Cimento C*, 2, 149.
- 9) R. Benzi, R. Purini, 1979: Modelling the mixed layer in the Ligurian Sea, *Rapp. Comm. int. Mer. Medit.*, 25/26.
- 10) R. Benzi, A. Vulpiani, 1980: Small scale intermittency of turbulent flows, *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, 3319.
- 11) R. Benzi, M. Vataletti, A. Vulpiani, 1980: Energy dissipation and Kolmogorov law in turbulent flows, *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, L339.
- 12) R. Benzi, A. Vulpiani, 1980: Introduzione alla teoria della turbolenza sviluppata. Nota interna IFA.
- 13) R. Benzi, J.P. Pandolfo, A. Sutera, 1981: Further application of the theory of stochastic perturbation of deterministic system to simple climate models, *Quart. J. Roy. Meteor. Soc.* 107, 549.
- 14) R. Benzi, M. Vataletti, A. Vulpiani, 1981: A variational principle for the statistical mechanics of fully developed turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 15, 883.
- 15) R. Benzi, A. Vulpiani, 1981: On the energy dissipation in a convective well mixed layer, *Nuovo Cimento C*, 4, 164.
- 16) R. Benzi, A. Vulpiani, A. Sutera, 1981: The mechanism of stochastic resonance, *J. Phys. A: Math. Gen.* L453.
- 17) R. Benzi, M. Colacino, R. Purini, 1982: On some characteristic of the atmosphere boundary layer in the Indian ocean during GARP cruise, *Nuovo Cimento C*, 5, 46.
- 18) R. Benzi, G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1982: Stochastic resonance in climatic change, *Tellus* 34, 10.
- 19) R. Benzi, S. Pierini, A. Vulpiani, E. Salusti, 1982: On the nonlinear stability of planetary vortices, *Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics*, 20, 293.
- 20) R. Benzi and A. Volpi, 1982 in *Time Varying Image Processing and Moving Object Recognition*.
- 21) R. Benzi, 1983: Milankovitch forcing in simple climatic models, *New perspectives in Climate Modelling*, ed. A.L. Berger and C. Nicolis, Elsevier.
- 22) R. Benzi, G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1983: On the theory of stochastic resonance in climate changes, *SIAM App. Math.* 43, 565.
- 23) R. Benzi, L. Peliti, A. Vulpiani, 1983: Fractal dimension and  $1/f$  noise, *Lettere al Nuovo Cimento* 36, 471.
- 24) R. Benzi, A. Vulpiani, 1983: An application of the minimum predictability principle to geostrophic turbulence, *Predictability of Turbulent flows* ed. G. Holloway and B. West, American Institute of Physics.

- 25) R. Benzi, 1983: Gli stati di blocco dell'atmosfera, Note di informatica, n. 4.
- 26) R. Benzi, G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1984: Reply to Wiin-Nielsen's comment on simple climate models with periodic forcing, *Tellus*, 36, 90.
- 27) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1984: On the multi fractal nature of fully developed turbulence and chaotic systems, *J. Phys. A: Math. Gen.* 17, 3521.
- 28) R. Benzi, A.R. Hansen, A. Sutera, 1984: On stochastic perturbation of simple blocking models, *Quart. J. Roy. Met. Soc.* 110, 393.
- 29) R. Benzi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1984: Stochastic resonance in the Landau Ginzburg equation, *J. Phys. A: Math. Gen.* 18, 2239.
- 30) R. Benzi, A. Sutera, 1984: Stochastic perturbation of five component Benard problem, *J. Phys. A: Math. Gen.* 17, 2551.
- 31) R. Benzi, 1984: Immagini del clima, *AICA Rivista di informatica XIV*, 271.
- 32) R. Benzi, 1984: Stochastic Perturbations of fluid flows, *IUGG, Workshop, Venezia*.
- 33) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1985: Characterization of intermittency in Chaotic System, *J. Phys. A: Math. Gen.* 18, 2165.
- 34) R. Benzi, A. Sutera, 1985: The mechanism of stochastic resonance in climate theory, *Varenna Summer School 1983, corso LXXXVIII*.
- 35) R. Benzi, A. Sutera, 1986: Stochastic perturbations of generalized Landau expansion, *Nuovo Cimento B*, 92, 878.
- 36) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1986: Response to Melrose's comment, *J. Phys. A: Math. Gen.*
- 37) R. Benzi, P. Malguzzi, A. Speranza, A. Sutera, 1986: The statistical properties of general atmospheric circulation: observational evidence and minimal theory of bimodality, *Quart. J. Roy. Met. Soc.* 112, 661.
- 38) R. Benzi, A. Speranza, A. Sutera, 1986: A Minimal baroclinic model for the statistical properties of low frequency variability, *J. Atmos. Sci.*, 43, 2962.
- 39) R. Benzi, G. Paladin, S. Patarnello, P. Santangelo, A. Vulpiani, 1986: Intermittency and Coherent structures in two dimensional turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 19, 3771.
- 40) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1986: On the statistical properties of two dimensional decaying turbulence, *Europhys. Lett.* 3, 811.
- 41) P. Santangelo, S. Patarnello, R. Benzi, 1986: Two dimensional turbulent flows: high resolution computations, *IBM GS13-4086*.
- 42) R. Benzi 1986. *Fluidodinamica e fisica computazionale*, Il nuovo sagggiatore, /3, 1986/2.
- 43) R. Benzi, B. Legras, 1987: Wave vortex interaction, *J. Phys. A: Math. Gen.* 20, 5125.
- 44) R. Benzi, A. Speranza, 1987: Dynamics and statistics in atmospheric low frequency variability, *Irreversible phenomena and dynamical system analysis in geophysics*, ed. G. Nicolis and C. Nicolis, Reidel.
- 45) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1987: Some recent results in two dimensional decaying turbulence, *Advances in Nonlinear Dynamics and Stochastic Process II*, ed. G. Paladin and A. Vulpiani, *World Scientific Pub.*
- 46) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1988: Self similar coherent structures in two dimensional decaying turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 21, 1221.
- 47) B. Legras, P. Santangelo, R. Benzi, 1988: High resolution numerical experiments for forced two dimensional turbulence, *Europhys. Lett.* 5, 37.
- 48) R. Benzi, P. Malguzzi, A. Speranza, A. Sutera, 1988: Reply to the comment on «The statistical properties...», *Quart. J. Roy. Met. Soc.* 27, 114.
- 49) R. Benzi, S. Iarlori, G. Lippolis, A. Sutera, 1988: Non linear steady response of a barotropic quasi unidimensional model to realistic topography, *J. Atmos. Sci.* 45, 3319.
- 50) S. Succi, P. Santangelo, R. Benzi, 1988: High resolution lattice gas simulation of two dimensional turbulence, *Phys. Rev. Lett.* 60, 2738.
- 51) S. Succi, R. Benzi, P. Santangelo, 1988: An investigation of fractal dimensions in two dimensional lattice gas turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 21, L771.
- 52) R. Benzi, 1988: Theory of multiple equilibria in quasi geostrophic flows, *Persistent Meteor Oceanographic Anomalies and Teleconnections*, *Pontificia Academia Scientiarum*.
- 53) R. Benzi, S. Patarnello and P. Santangelo, 1988: Parallel and vector programming for turbulent flows, *Super Computing in Astrophysics*, *Astronet Special Publication 88/1*.
- 54) R. Benzi, A. Speranza, 1989: Statistical properties of low frequency variability in northern hemisphere, *J. Climatologym* 2, 367.
- 55) R. Benzi, G. Jona Lasinio, A. Sutera, 1989: Stochastically perturbed Landau Ginzburg equations, *J. Stat. Phys.* 55, 505.
- 56) P. Santangelo, R. Benzi, B. Legras, 1989: The generation of vortices in high resolution two dimensional decaying turbulence and the influence of initial conditions on the breaking of self similarity, *Phys. of Fluids A* 1, 1027.
- 57) R. Benzi, S. Succi, 1989: Bifurcations of lattice gas flow under external forcing, *J. Stat. Phys.* 56, 69.
- 58) R. Benzi, R. Petronzio, 1989. Finite size real space renormalization group, *Europhys. Lett.* 9, 17.
- 59) F. Huigera, S. Succi, R. Benzi, 1989: Lattice gas dynamics with enhanced collision, *Europhys. Lett.* 9, 345.
- 60) M. Briscolini, S. Iarlori, R. Benzi, 1989: *In Vector Parallel Computing*, Ed. Dongarra Gaffney McKee, Ellis Horwood Limited.
- 61) M. Ottaviani, F. Romanelli, R. Benzi, M. Briscolini, P. Santangelo, S. Succi, 1989: Numerical Simulation of toroidal eta-turbulence, *16th European Conference on controlled Fusion and Plasma Physics*, Venezia.
- 62) F. J. Higuera, S. Succi, R. Benzi, 1989: CFD with the Lattice Boltzmann Equation, in *Microscopic Simulation of Complex Flows*, *NATO ARW*, Plenum Press
- 63) E. Ottaviani, F. Romanelli, R. Benzi, M. Briscolini, P. Santangelo, S. Succi, 1990: Numerical simulations of Ion temperature gradient driven turbulence, *Phys. of Fluids B* 2, 67.
- 64) R. Benzi, S. Succi, 1990: Lattice Boltzmann equation for two dimensional turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 23, L1.
- 65) R. Benzi, G. Paladin, A. Vulpiani, 1990: Power spectra in two dimensional turbulence, *Phys. Rev. A. Rapid. Comm.* 42, 3654.
- 66) M. Vergassola, R. Benzi, S. Succi, 1990: On the hydrodynamic behaviour of the lattice Boltzmann equation, *Europhys. Lett.* 13, 411.
- 67) S. Succi, M. Vergassola, R. Benzi, 1990: A Lattice Boltzmann scheme for two dimensional magnetohydrodynamics, *Phys. Rev. A Rapid. Comm.*
- 68) R. Benzi, S. Succi, M. Vergassola, 1990: Turbulence modelling by non hydrodynamical variables, *Europhys. Lett.* 13, 727.
- 69) R. Benzi, G. Carnevale, 1990: On a possible measure of local predictability time, *J. Atmos. Sci.* 43, 3594.
- 70) R. Benzi, S. Succi, M. Vergassola, 1990: The Lattice Boltzmann equation for turbulence, *Nucl. Phys. B (Proc. Supp.)* 17, 708.



- 71) S. Succi, R. Benzi, M. Vergassola, A. Cancelliere, 1990: Hydrodynamic behaviour of the Lattice Boltzmann Equation, in «Numerical Methods for the Simulation of Multi-Phase and Complex Flow», Springer-Verlag Lecture Notes in Physics 398.
- 72) S. Succi, F. Stella R. Benzi, M. Vergassola, 1990: A discrete Boltzmann scheme for the Navier Stokes equations, in «Recent Advances and Applications in Computational Fluid Dynamics, editor O. Baysal.
- 73) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1990: Parallel and Vector Programming for Turbulent Flows, in Computing Tools for Scientific Problem Solving, Academic Press.
- 74) S. Succi, R. Benzi, E. Foti, F. Higuera, F. Szeleni, 1990: Lattice Boltzmann Computing on the IBM 3090 vector Multiprocessor, in Modelling of Complex Physical Systems, Springer Verlag, Vol. 46.
- 75) S. Succi, F. Stella, R. Benzi, M. Vergassola, 1990: A Novel Discrete Boltzmann Scheme for the Navier Stokes Equations, in «Advances and Application of CFD» Austin ASME.
- 76) S. Succi, R. Benzi, F.J. Higuera, 1990: Lattice Gas Methods for fluctuating and non fluctuating hydrodynamics, in Lattice Gas Kinetics and Foundations of Hydrodynamics, World Scientific Singapore.
- 77) R. Benzi, M. Vergassola, 1991: Optimal wavelet analysis and its application to two dimensional turbulence, Fluid Dynamic Res.
- 78) R. Benzi, L. Biferale, G. Paladin, A. Vulpiani, M. Vergassola 1991: Multifractality in the Statistics of the Velocity Gradients, Phys. Rev. Lett. 67, 17, 2299.
- 79) S. Succi, R. Benzi, F. Higuera, 1991: The lattice Boltzmann equation: a new tool for computational fluid dynamics, Physica D 47, 219.
- 80) S. Succi, R. Benzi, A. Cancelliere, G. Higuera, M. Vergassola, 1991: Microscopic and Mesoscopic Simulations of Complex Flows with Cellular Automata and Related Techniques, MOTECC 1991, ESCOM.
- 81) R. Benzi, M. Briscolini, M. Colella, P. Santangelo, 1992: A simple point vortex model for two dimensional decaying turbulence, Phys. of Fluid A.
- 82) R. Benzi, P. Malguzzi, 1992: Amplification and meridional confinement of stationary and quasistationary eddies in a two layer model, J. Atmos. Sci.
- 83) R. Benzi, S. Succi and M. Vergassola 1992: The Lattice Boltzmann Equation: Theory and Applications, Phys Reports; 222, 3.
- 84) R. Benzi, L. Biferale, G. Parisi 1992: On Intermittency in a Cascade Model for Turbulence, Physica D.
- 85) R. Benzi, L. Biferale, G. Parisi 1992: Intermittency correction to the Obukhov Corrsin theory of passive scalar, Eur. Phys. Lett.
- 86) R. Benzi, L. Biferale, A. Crisanti, G. Paladin, M. Vergassola and A. Vulpiani, 1992: A Random process for the construction of multifractal fields, Physica D in press.
- 87) F. Massaioli, R. Benzi and S. Succi, 1992: Exponential tails in two dimensional Reyleigh Benard convection, Eur. Phys. Lett.
- 88) S. Succi and R. Benzi, 1992: Lattice Boltzmann Equation for quantum mechanics, Phys. Rev A, in press.
- 89) A. Cali, S. Succi, A. Cancelliere, R. Benzi and M. Garnigani, 1992: Diffusion and hydrodynamic dispersion with the Lattice Boltzmann method, Phys. Rev. A., 45, 8, 5771.
- 90) R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccone, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi, 1993: Extended Self Similarity, Phy. Rev. E: Rapid Comm., July.
- 91) M. Vergassola, R. Benzi, L. Biferale, D. Pysarenko, 1993: Wavelet analysis of a gaussian Kolmogorov signal, J. Phys. A: Math. Gen. in press.
- 92) S. Succi, R. Benzi, A. Cali, M. Vergassola, 1992: The Lattice Boltzmann equation: theory and applications, Nato ASI Microscopic fluctuations of Complex Hydrodynamic Phenomena, Plenum Press, Ed. M. Mareschal, B.L. Holian.
- 93) S. Succi, R. Benzi, F. Massaioli, 1992: A Review of the Lattice Boltzmann Method, Workshop on Computational Rhysics, Praga.
- 94) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1993: Intermittency and Multifractals in Turbulence, Nato ASI «Turbulence in Spatially Extended Systems», Les Houches Series, in press.
- 95) R. Benzi, S. Ciliberto, C. Baudet, G. Ruiz Chavarria, R. Tripiccone 1993: Extended Self Similarity in the Dissipation Range, Euro. Phys. Lett. in press.

95A5759

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

#### IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di

istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Heinz Albin Giebelmann presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessato è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Rilevato che l'interessato ha documentato con una dichiarazione dell'Ordine degli avvocati del distretto di

Monaco di aver svolto più di sei anni di attività come avvocato (professione corrispondente a quella di procuratore);

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Heinz Albin Giebelmann, nato il 17 ottobre 1949 a Bremerhaven, cittadino tedesco di Rechtsanwalt, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consentirà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri dell'avvocato italiano.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 8 novembre 1995

*Il direttore generale: ROVELLO*

95A6765

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 1995.

Modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalità della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 è prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 1995;

Considerata la necessità di emanare le modalità della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1996 nonché di individuare le modalità ed i termini di presentazione;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

### Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane devono compilare un certificato sul bilancio 1996 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate.

L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1996 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento.

Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T.

### Art. 2.

Il certificato è firmato dal segretario e dal ragioniere ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente del comitato regionale di controllo.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

### Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

*Il Ministro: CORONAS*

ALLEGATO

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CODICE ENTE                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comunità montana \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996**

## CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

COMUNITA' MONTANA \_\_\_\_\_

| CODICE ENTE |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
| IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1) |
|--|

VISTO il decreto ministeriale del \_\_\_\_\_ concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 1996 delle Comunità montane;  
 VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1996;  
 VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

I. che le previsioni definitive del 1995 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1996, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

|        | ENTRATE                                 | Previsione definitiva stimata del 1995 e residui iscritti nel bilancio 1996 | Codice    | Previsione 1996 approvata | Codice    |
|--------|---|---|-----------|---------------------------|-----------|
| Titolo | Denominazione                           |   |           |                           |           |
|        | Avanzo di Amministrazione .....         | _____   |           |                           | 14        |
| I      | Gestione beni e servizi .....           |   | 01        |                           | 15        |
| II     | Contributi e trasferimenti .....        |   | 02        |                           | 16        |
| III    | Alienazioni .....                       |   | 03        |                           | 17        |
| IV     | Assunzioni prestiti .....               |   | 04        |                           | 18        |
| V      | Partite di giro .....                   |   | 05        |                           | 19        |
|        | Residui attivi 1995 e precedenti .....  |   | 06        | _____                     |           |
|        | <b>TOTALI ...</b>                       |   | <b>07</b> |                           | <b>20</b> |
|        | <b>SPESE</b>                            |   |           |                           |           |
|        | Disavanzo di Amministrazione .....      | _____   |           |                           | 21        |
| I      | Correnti .....                          |   | 08        |                           | 22        |
| II     | Conto Capitale .....                    |   | 09        |                           | 23        |
| III    | Rimborso di prestiti .....              |   | 10        |                           | 24        |
| IV     | Partite di giro .....                   |   | 11        |                           | 25        |
|        | Residui passivi 1995 e precedenti ..... |   | 12        | _____                     |           |
|        | <b>TOTALI ...</b>                       |   | <b>13</b> |                           | <b>26</b> |

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2. che la situazione economica del bilancio 1996 è la seguente:

**A) - ENTRATE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)**

| <b>TITOLO I - Entrate derivanti dalla gestione dei beni dei servizi della comunità</b> | <b>Codice</b>      |
|--|--------------------|
| di cui:  |                    |
| Categoria 1 <sup>a</sup> - Proventi dai servizi pubblici .....                         | L. _____ 27        |
| Categoria 2 <sup>a</sup> - Proventi dei beni .....                                     | L. _____ 28        |
| Categoria 3 <sup>a</sup> - Interessi attivi .....                                      | L. _____ 29        |
| Categoria 4 <sup>a</sup> - Concorsi, rimborsi e recuperi .....                         | L. _____ 30        |
| Categoria 5 <sup>a</sup> - Altre entrate correnti .....                                | L. _____ 31        |
| Categoria 6 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative delle spese .....           | L. _____ 32        |
| <b>TOTALE TITOLO I (cod. 27+28+29+30+31+32) (corrisponde al cod. 15) .....</b>         | <b>L. _____ 33</b> |

**TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate**

di cui:

**Categoria 1<sup>a</sup> - Trasferimenti correnti dello Stato**

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1) contributi ordinari .....   | L. _____ 289       |
| 2) contributi consolidati .....  | L. _____ 291       |
| 3) per lo sviluppo investimenti (2)  |                    |
| - mutui contratti nel 1994 e precedenti .....  | L. _____           |
| - mutui contratti nel 1995 .....   | L. _____           |
| Totale .....   | L. _____ 290       |
| -Totale Categoria 1 <sup>a</sup> (cod. 289+290+291) .....                                    | L. _____ 34        |
| Categoria 2 <sup>a</sup> - Trasferimenti correnti delle Regioni.....                         | L. _____ 35        |
| Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico L. .... | 36                 |
| Categoria 4 <sup>a</sup> - Altri trasferimenti correnti .....                                | L. _____ 37        |
| <b>TOTALE TITOLO II (cod. 34+35+36+37) (corrisponde al cod. 16) .....</b>                    | <b>L. _____ 38</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 33+38) .....</b>  | <b>L. _____ 39</b> |

(2) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alla circolare F.L. 2/88, F.L. 30/89, F.L. 1/91, F.L. 6/92 e F.L. 6/93 riguardanti il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

|   | Codice |
|---|--------|
| <b>B) - Avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento delle spese correnti</b><br>(solo "UNA TANTUM") (in migliaia di lire) ..... L. _____  | 40     |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b> (cod. 39+40) (in migliaia di lire) ..... L. _____   | 41     |
| <b>C) SPESE CORRENTI</b> (comprese le "UNA TANTUM") (al netto dell'onere<br>per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire) ..... L. _____ | 42     |
| <b>D) - QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b> (in migliaia di lire) L. _____   | 43     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b> (in migliaia di lire) (cod. 42+43) ... L. _____  | 44     |
| <br>  |        |
| 3. che la spesa complessiva di L. .... (in migliaia di lire)  | 201    |
| prevista nel bilancio 1996 nella categoria economica 1 -- personale -- si riferisce<br>a n. .... unità rapportate ad anno;                              | 202    |
| <br>  |        |
| 4. che la maggiore spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. .... (in migliaia di lire);   | 203    |
| <br>  |        |
| 5. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale sono le seguenti<br>(in migliaia di lire):                            |        |

**CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO- FUNZIONALE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**(IN MIGLIAIA DI LIRE)**

| Classificazione funzionale<br><br>Classificazione economica  | Sezione I                | Sezione II                            | Sezione III                             | Sezione IV            | TOTALE     |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
|  | Amministrazione generale | Azioni e interventi nel campo sociale | Azioni e interventi nel campo economico | Oneri non ripartibili |            |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |                          |                                       |   |                       |            |
| Cig. 1 <sup>a</sup> - Personale .....  | 204                      | 223                                   | 238                                     | 255                   | 272        |
| Cig. 2 <sup>a</sup> - Acquisto di beni e servizi .....   | 205                      | 222                                   | 239                                     | 256                   | 273        |
| Cig. 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti correnti .....   | 206                      | 223                                   | 240                                     | 257                   | 274        |
| Cig. 4 <sup>a</sup> - Interessi passivi .....  | 207                      | 224                                   | 241                                     | 258                   | 275        |
| Cig. 5 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative delle entrate .....                                |                          |                                       |   |                       |            |
| Cig. 6 <sup>a</sup> - Ammortamenti .....   | 208                      | 225                                   | 242                                     | 259                   | 276        |
| Cig. 7 <sup>a</sup> - Somme non attribuibili .....   | 209                      | 226                                   | 243                                     | 260                   | 277        |
| Cig. 7 <sup>a</sup> - Somme non attribuibili .....   | 210                      | 227                                   | 244                                     | 261                   | 278        |
| <b>a) TOTALE SPESE CORRENTI .....</b>  | <b>211</b>               | <b>228</b>                            | <b>245</b>                              | <b>262</b>            | <b>279</b> |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                          |                                       |   |                       |            |
| Cig. 1 <sup>a</sup> - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente .....                         | 212                      | 229                                   | 246                                     | 263                   | 280        |
| Cig. 2 <sup>a</sup> - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente ..... | 213                      | 230                                   | 247                                     | 264                   | 281        |
| Cig. 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti di capitali .....  | 214                      | 231                                   | 248                                     | 265                   | 282        |
| Cig. 4 <sup>a</sup> - Partecipazioni azionarie o conferimenti .....                                      | 215                      | 232                                   | 249                                     | 266                   | 283        |
| Cig. 5 <sup>a</sup> - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità produttive .....                   | 216                      | 233                                   | 250                                     | 267                   | 284        |
| Cig. 6 <sup>a</sup> - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità non produttive .....               | 217                      | 234                                   | 251                                     | 268                   | 285        |
| Cig. 7 <sup>a</sup> - Somme non attribuibili .....   | 218                      | 235                                   | 252                                     | 269                   | 286        |
| <b>b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE .....</b>   | <b>219</b>               | <b>236</b>                            | <b>253</b>                              | <b>270</b>            | <b>287</b> |
| <b>(a + b) TOTALE .....</b>  | <b>220</b>               | <b>237</b>                            | <b>254</b>                              | <b>271</b>            | <b>288</b> |

li,

IL SEGRETARIO

(Sig. \_\_\_\_\_)

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO

ATTESTA

che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

(Sig. \_\_\_\_\_)

TIMBRO

CO.RE.CO.

**GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO  
PER LE COMUNITA' MONTANE**

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

- 1 - Esistenza della firma del Segretario;
- 2 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;
- 3 - Esistenza del timbro della Comunità Montana;
- 4 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- 5 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;
- 6 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;
- 7 - Conformità della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- 8 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;
- 9 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;
- 10 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;
- 11 - Esistenza della firma del presidente del CO.RE.CO.;
- 12 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;
- 13 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;
- 14 - Leggibilità delle firme apposte;
- 15 - Esistenza della data;
- 16 - Redazione della certificazione in originale;
- 17 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;
- 18 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico.

95A6766



## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

### IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Sicilia;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Feudo dei Fiori», «Fontanarossa di Cerda», «Menfi», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Sicilia delimitate nei corrispondenti disciplinari di produzione annessi al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi alle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Feudo dei Fiori» e «Menfi» per i motivi di seguito specificati;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia e le proposte, dello stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Menfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, annesso a detto decreto, che prevede all'art. 2 le menzioni delle sottozone «Feudo dei Fiori» e «Bonera»;

Considerato che a seguito dell'emanazione del citato decreto 18 agosto 1995 riguardante il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Menfi» con le relative sottozone «Bonera» e «Feudo dei Fiori» i pareri espressi dal Comitato predetto relativi alle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Feudo dei Fiori» e «Menfi» per i vini da tavola prodotti nelle rispettive zone di produzione, ricadenti nel territorio della regione Sicilia, devono intendersi superati;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Sicilia deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Camarro» prodotti nella regione Sicilia.
2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Ericini» prodotti nella regione Sicilia.
3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Delia Nivolelli» prodotti nella regione Sicilia.
4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Fontanarossa di Cerda» prodotti nella regione Sicilia.
5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Salemi» prodotti nella regione Sicilia.
6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Salina» prodotti nella regione Sicilia.
7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Siacca» prodotti nella regione Sicilia.
8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valle Belice» prodotti nella regione Sicilia.
9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia» prodotti nella regione Sicilia.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Camarro» riconosciuta con il presente decreto (annesso A).
2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Ericini» riconosciuta con il presente decreto (annesso B).
3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Delia Nivolelli» riconosciuta con il presente decreto (annesso C).
4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Fontanarossa di Cerda» riconosciuta con il presente decreto (annesso D).
5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Salemi» riconosciuta con il presente decreto (annesso E).
6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Salina» riconosciuta con il presente decreto (annesso F).
7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produ-

zione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Siacca» riconosciuta con il presente decreto (annesso G).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valle Belice» riconosciuta con il presente decreto (annesso H).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia» riconosciuta con il presente decreto (annesso I).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche sopresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

## Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

## Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivoletti», «Fontanarossa di Cedra», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

*Il dirigente:* ADINOLFI

## ANNESSE A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI  
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CAMARRO»

## Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Camarro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Camarro» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Camarro» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 14 per i vini bianchi e a tonnellate 12 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Camarro», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10,50% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

## Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi ed al 75% per i rossi ed i rosati.

Le percentuali di resa sono le stesse per i vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione del nome di un vitigno.

## Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11%;
- rosato 10,50%.

## Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Camarro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Camarro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

## ANNESSE B

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI  
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI ERICINI»

## Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Ericini», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Catarratto bianco o lucido per almeno il 50% e dai vitigni Inzolia, Damaschino, Grecanico e Grillo fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 10%.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» comprende l'intero territorio amministrativo della comune di Buseto Palizzolo e in parte il territorio dei comuni di Valderice e Custonaci in provincia di Trapani.

Il confine che delimita la zona di produzione è definito dai fogli di mappa, specificati secondo l'ordine di sequenza, le cui superfici insistono nell'area dell'I.G.T.: «Il punto di partenza è rappresentato dal foglio 49 del comune di Valderice a cui fanno seguito, procedendo da ovest verso est, i fogli 50, 51, 38, 39, 40, 41, 28, 27, 18, 20; dopo il foglio 20 si passa nel comune di Custonaci dove la zona di produzione è delimitata dalla sequenza dei fogli 79, 80, 81, 64, 88, 66, 92, 94, 93, 91, 90, 89, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 118; dopo il foglio di mappa 118 la delimitazione segue il tracciato del confine amministrativo del comune di Valderice di cui seguita il tracciato sino ad incrociare l'anzidetto foglio di mappa 49, punto di inizio della delimitazione».

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Ercolini», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5%.

## Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 70%.

## Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11%.

## Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

## ANNESCO C

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DELIA NIVOLELLI»

## Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni sottoindicati:

Grillo, Grecanico, Damaschino, Ansonica, Catarratto Bianco Lucido, Chardonnay, Muller Thurgau, Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Frappato, Cabernet S., Syrah, Merlot.

La indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» con la specificazione di uno dei vitigni Grecanico, Grillo, Ansonica, Chardonnay, Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Cabernet Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Salemi, Castelvetrano in provincia di Trapani.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13 per i vini bianchi e a tonnellate 11 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% per i bianchi;
- 9,50% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

## Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi ed al 70% per i vini rossi.

Le stesse rese rapportate al colore del prodotto sono previste per le tipologie dei vini ad indicazione di origine geografica tipica «Delia Nivolelli» con il riferimento al nome di un vitigno.

#### Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10%;
- rosso 11%;
- rosato 10%.

#### Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

### ANNESSE D

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FONTANAROSSA DI CERDA»

#### Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

#### Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni sottoclenati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d'Avola, Ferricone, Mascalese, Cabernet, Sauvignon.

La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica, Chardonnay, Cabernet, Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

#### Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.

#### Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 14 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10,50% per i bianchi;
- 10,50% per i rosati;
- 11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

#### Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per tutti i tipi di vini bianchi ed al 70% per tutti i tipi di vini rossi e rosati.

#### Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11,50%;
- rosato 10,50%.

#### Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

### ANNESSE E

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALEMI»

#### Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Salemi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Salemi» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni: Ansonica, Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Damaschino.

La indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno o più dei vitigni: Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salemi» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13 per i vini bianchi e tonnellate 11 per le uve a bacca nera.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salemi», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

## Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e rosati ed al 75% per i rossi.

Le stesse rese, rapportate al colore del prodotto, sono previste per le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con il riferimento al nome di un vitigno.

## Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11%;
- rosato 10,50%.

## Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Salemi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salemi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

## ANNESSO F

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI  
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALINA»

## Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Salina», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Salina» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salina», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salina» comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salina» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

#### Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

#### Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salina» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 10,50%;
- rosato 10,50%.

#### Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Salina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

### ANNESSO G

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SCIACCA»

#### Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sciaccia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

#### Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sciaccia» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sciaccia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sciaccia» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica, Catarratto Nero Lucido, Grecanico, Nero d'Avola è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sciaccia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

#### Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sciaccia» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sciaccia in provincia di Agrigento.

#### Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Sciaccia» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13, per i vini bianchi ed a tonnellate 11 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sciaccia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

#### Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino bianco e rosato ed al 75% per tutti i tipi di vino rosso.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sciaccia» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

#### Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sciaccia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11%;
- rosato 10,50%.

#### Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sciaccia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sciaccia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.



## ANNESSO H

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI  
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLE BELICE»

## Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e Palermo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Agrigento e Palermo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle Belice» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Santa Maria Belice, Montevago, Menfi, Contessa Entellina in provincia di Agrigento.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 15, per i vini bianchi ed a tonnellate 14 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle Belice», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 11% per i bianchi;
- 11% per i rosati;
- 11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

## Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino bianchi e rosati e al 75% per i vini rossi.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

## Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 11%;
- rosso 11%;
- rosato 11%.

## Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle Belice» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle Belice» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

## ANNESSO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI  
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SICILIA»

## Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3 a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello per i rossi.

## Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sicilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani della regione Sicilia.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.



La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «*Sicilia*» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 15 per i vini bianchi ed a tonnellate 13 per i vini rossi e rosati.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «*Sicilia*», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

#### Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino bianchi e rosati e al 75% per i vini rossi.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «*Sicilia*» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

#### Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «*Sicilia*» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,50%;

rosso 11%;

rosato 10,50%.

#### Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «*Sicilia*» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «*Sicilia*» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6743

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 novembre 1995.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, delle circoscrizioni in cui la misura percentuale prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6%.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che stabilisce al dodici per cento la percentuale di riserva delle assunzioni, effettuate da parte dei datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti, in favore dei

lavoratori appartenenti alle categorie specificate al comma 5 del medesimo articolo, fatte salve le assunzioni di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, il quale ha introdotto la disposizione che ha previsto, nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la riduzione della suddetta misura percentuale al sei per cento;

Visti i decreti-legge 4 agosto 1995, n. 326, e 2 ottobre 1995, n. 416, che hanno reiterato, con modifiche ed integrazioni, il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, il quale prevede che alla determinazione delle predette circoscrizioni si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi della predetta norma, la determinazione delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio;

Vista la nota n. 800 del 9 febbraio 1995, della Direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro - Divisione I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con cui si comunicano gli esiti della rilevazione circoscrizionale circa il rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione residente in età attiva superiore ed inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 1995 nel 13,73%;

Decreta:

Gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato, per l'anno 1995, nel 13,73%, nei quali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, la misura percentuale di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6% per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 14 giugno 1995, dai datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti, sono quelli determinati con il presente decreto e indicati nell'elenco allegato che ne forma parte integrante.

La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

| DIREZIONE GENERALE<br>OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO  |  |          |          |
|--|--|----------|----------|
| RILEVAZIONE CIRCOSCRIZIONALE POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO<br>ED ISCRITTI AL COLLOCAMENTO<br>ANNO 1994 |  |          |          |
| CIRCOSCRIZIONE   | Popolaz.<br>residente<br>in età da<br>lavoro | ISCRITTI | ISCR/POP |
| PIEMONTE   |  |          |          |
| TORINO   | 680195                                       | 77715    | 11,43%   |
| RIVOLI   | 112933                                       | 13419    | 11,88%   |
| VENARIA  | 57834  | 6572     | 11,36%   |
| CIRIÈ'   | 77554  | 7900     | 10,19%   |
| SETTIMO TORINESE   | 77757  | 8206     | 10,55%   |
| CHIVASSO   | 52747  | 4801     | 9,10%    |
| CUORGNE'   | 43529  | 4033     | 9,27%    |
| IVREA  | 70096  | 6495     | 9,27%    |
| CALUSO   | 18503  | 1405     | 7,59%    |
| SUSA   | 60196  | 5298     | 8,80%    |
| PINEROLO   | 95965  | 8400     | 8,75%    |
| CHIERI   | 65316  | 4855     | 7,43%    |
| CARMAGNOLA   | 29680  | 2958     | 9,97%    |
| MONCALIERI   | 104875                                       | 9332     | 8,90%    |
| ORBASSANO  | 82402  | 8459     | 10,27%   |
| TOT. TORINO  | 1629582                                      | 169848   | 10,42%   |
| NOVARA   | 127901                                       | 10450    | 8,17%    |
| DOMODOSSOLA  | 51723  | 4312     | 8,34%    |
| VERBANIA   | 45479  | 3587     | 7,89%    |
| OMEGNA   | 26976  | 2071     | 7,68%    |
| ARONA  | 32359  | 2045     | 6,32%    |
| OLEGGIO  | 19016  | 1357     | 7,14%    |
| BORGOMANERO  | 52590  | 3379     | 6,43%    |
| TOT. NOVARA  | 356044                                       | 27201    | 7,64%    |
| VERCELLI   | 54521  | 5010     | 9,19%    |
| BORGOSIESIA  | 27794  | 1460     | 5,25%    |
| GATTINARA  | 12245  | 841      | 6,87%    |
| COSSATO  | 30106  | 1341     | 4,45%    |
| TRIVERO  | 15441  | 506      | 3,92%    |
| BIELLA   | 84941  | 4155     | 4,89%    |
| SANTHA'  | 32783  | 2713     | 8,28%    |
| TOT. VERCELLI  | 257831                                       | 16126    | 6,25%    |
| ALESSANDRIA  | 87496  | 8560     | 9,78%    |
| CASALE MONFERRATO  | 52262  | 4180     | 8,00%    |
| VALENZA  | 20942  | 1483     | 7,08%    |
| TORTONA  | 43029  | 3269     | 7,60%    |
| NOVI LIGURE  | 50156  | 5207     | 10,38%   |
| OVADA  | 18205  | 1841     | 10,11%   |
| ACQUI TERME  | 28466  | 3410     | 11,98%   |
| TOT. ALESSANDRIA   | 300556                                       | 27950    | 9,30%    |

|                     |         |        |       |
|---------------------|---------|--------|-------|
| ASTI                | 125583  | 9776   | 7,78% |
| CANELLI             | 13700   | 886    | 6,47% |
| NIZZA MONFERRATO    | 15710   | 1069   | 6,80% |
| TOT. ASTI           | 154993  | 11731  | 7,57% |
| CUNEO               | 49800   | 3775   | 7,58% |
| BRA                 | 39930   | 2295   | 5,75% |
| ALBA                | 67423   | 3825   | 5,67% |
| SAVIGLIANO          | 35051   | 2410   | 6,88% |
| FOSSANO             | 24737   | 2237   | 9,04% |
| SALUZZO             | 49965   | 2792   | 5,59% |
| DRONERO             | 25505   | 1522   | 5,97% |
| BORGO SAN DALMAZZO  | 29974   | 1724   | 5,75% |
| MONDOVI'            | 41060   | 2426   | 5,91% |
| CEVA                | 21836   | 1215   | 5,56% |
| TOT. CUNEO          | 385281  | 24221  | 6,29% |
| TOT. PIEMONTE       | 3084287 | 277077 | 8,98% |
| VAL D'AOSTA         |         |        |       |
| AOSTA               | 51447   | 3445   | 6,70% |
| MORGEX              | 6283    | 364    | 5,79% |
| VERRES              | 28225   | 1835   | 6,50% |
| TOT. AOSTA          | 85955   | 5644   | 6,57% |
| TOT. VAL D'AOSTA    | 85955   | 5644   | 6,57% |
| LOMBARDIA           |         |        |       |
| MILANO              | 993782  | 44175  | 4,45% |
| ABBIATEGRASSO       | 45782   | 2342   | 5,12% |
| CARATE BRIANZA      | 60512   | 2012   | 3,32% |
| CASSANO D'ADDA      | 55865   | 2853   | 5,11% |
| CESANO MADERNO      | 115748  | 8510   | 7,35% |
| CODOGNO             | 50786   | 3094   | 6,09% |
| CORSICO             | 90383   | 4188   | 4,63% |
| LEGNANO             | 172066  | 13095  | 7,61% |
| LODI                | 85641   | 4458   | 5,21% |
| MAGENTA             | 70817   | 4814   | 6,80% |
| MELZO               | 160203  | 6701   | 4,18% |
| MONZA               | 172820  | 7920   | 4,58% |
| REO                 | 209124  | 11583  | 5,54% |
| ROZZANO             | 83946   | 6827   | 8,13% |
| SAN DONATO MILANESE | 103304  | 5549   | 5,37% |
| SEREGNO             | 76324   | 4125   | 5,40% |
| SESTO SAN GIOVANNI  | 182983  | 14383  | 7,86% |
| VIMERCATE           | 102455  | 5031   | 4,91% |
| TOT. MILANO         | 2832541 | 151660 | 5,35% |
| PAVIA               | 89114   | 5268   | 5,91% |
| BELGIOIOSO          | 20993   | 1335   | 6,36% |
| CASTEGGIO           | 19221   | 1122   | 5,84% |

|                     |        |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|
| GARLASCO            | 26534  | 1451  | 5,47% |
| LANDRIANO           | 14148  | 673   | 4,76% |
| MEDE                | 14651  | 821   | 5,60% |
| MORTARA             | 25267  | 1484  | 5,91% |
| STRADELLA           | 27244  | 1858  | 6,82% |
| VARZI               | 8832   | 455   | 5,15% |
| VIGEVANO            | 62168  | 3736  | 6,01% |
| VOGHERA             | 39616  | 3126  | 7,89% |
| TOT. PAVIA          | 347788 | 21339 | 6,14% |
| SONDRIO             | 41020  | 2826  | 6,89% |
| BORMIO              | 16550  | 1341  | 8,10% |
| CHIAVENNA           | 17456  | 887   | 5,08% |
| MOREEGNO            | 30518  | 2193  | 7,19% |
| TIRANO              | 21533  | 1403  | 6,52% |
| TOT. SONDRIO        | 127077 | 8650  | 6,81% |
| VARESE              | 145052 | 8354  | 5,76% |
| MOMBELLO            | 42163  | 1933  | 4,58% |
| BUSTO ARSIZIO       | 99192  | 7444  | 7,50% |
| GALLARATE           | 131410 | 8694  | 6,62% |
| LUINO               | 40412  | 2633  | 6,52% |
| SARONNO             | 59706  | 4585  | 7,68% |
| SESTO CALENDE       | 31752  | 1985  | 6,25% |
| TRADATE             | 35260  | 2302  | 6,53% |
| TOT. VARESE         | 584947 | 37930 | 6,48% |
| BERGAMO             | 188272 | 10150 | 5,39% |
| LOVERE              | 23607  | 1339  | 5,67% |
| ALBINO              | 66839  | 2869  | 4,29% |
| ALME'               | 31316  | 1302  | 4,16% |
| CLUSONE             | 30602  | 1405  | 4,59% |
| GRUMELLO MONTE      | 47903  | 1925  | 4,02% |
| PONTE SAN PIETRO    | 99874  | 5021  | 5,03% |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 42501  | 1582  | 3,72% |
| TRESCORE BALNEARIO  | 32900  | 1206  | 3,67% |
| TREVIGLIO           | 102037 | 5082  | 4,98% |
| ZOGNO               | 30238  | 1932  | 6,39% |
| TOT. BERGAMO        | 696089 | 33813 | 4,86% |
| BRESCIA             | 242190 | 12633 | 5,22% |
| BRENO               | 63047  | 5673  | 9,00% |
| DESENZANO           | 43091  | 2765  | 6,42% |
| ISEO                | 39853  | 2324  | 5,83% |
| MONTICHIARI         | 53311  | 2313  | 4,34% |
| ORZINUOVI           | 31728  | 2104  | 6,63% |
| CHIARI              | 54270  | 3912  | 7,21% |
| SALO'               | 26171  | 1541  | 5,89% |
| SAREZZO             | 75857  | 3584  | 4,72% |
| LENO                | 56860  | 2587  | 4,55% |
| VESTONE             | 41280  | 1923  | 4,80% |
| PALAZZOLO S/OGLIO   | 35917  | 2369  | 6,60% |
| TOT. BRESCIA        | 763575 | 43788 | 5,73% |

|                            |         |        |        |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| COMO                       | 123572  | 4312   | 3,49%  |
| APPIANO GENTILE            | 85576   | 4491   | 5,25%  |
| CANTU'                     | 79758   | 3268   | 4,10%  |
| ERBA                       | 51299   | 2696   | 5,26%  |
| LECCO                      | 125140  | 4549   | 3,64%  |
| MENAGGIO                   | 36021   | 1714   | 4,76%  |
| MERATE                     | 72923   | 2773   | 3,80%  |
| TOT. COMO                  | 574289  | 23803  | 4,14%  |
| CREMONA                    | 83820   | 5252   | 6,27%  |
| CASAL MAGGIORE             | 24989   | 1087   | 4,35%  |
| CREMA                      | 83359   | 3979   | 4,77%  |
| SORESINA                   | 40559   | 2428   | 5,99%  |
| TOT. CREMONA               | 232727  | 12746  | 5,48%  |
| MANTOVA                    | 72000   | 6586   | 9,15%  |
| VIADANA                    | 32010   | 1213   | 3,79%  |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 52935   | 2180   | 4,12%  |
| OSTIGLIA                   | 32149   | 2429   | 7,56%  |
| SUZZARA                    | 31913   | 1652   | 5,18%  |
| TOT. MANTOVA               | 221007  | 14060  | 6,36%  |
| TOT. LOMBARDIA             | 6380040 | 347789 | 5,45%  |
| VENETO                     |         |        |        |
| VENEZIA                    | 231807  | 20940  | 9,03%  |
| PORTOGRUARO                | 65143   | 8462   | 12,99% |
| SAN DONA' DI PIAVE         | 76646   | 8799   | 11,48% |
| CHIOGGIA                   | 52762   | 5178   | 9,81%  |
| MIRANO                     | 91658   | 6763   | 7,38%  |
| DOLO                       | 79977   | 6642   | 8,30%  |
| TOT. VENEZIA               | 597993  | 56784  | 9,50%  |
| PADOVA                     | 293514  | 10092  | 3,44%  |
| PIOVE DI SACCO             | 42663   | 1408   | 3,30%  |
| MONSELICE                  | 69143   | 4771   | 6,90%  |
| ESTE                       | 53730   | 2456   | 4,57%  |
| CITTADELLA                 | 77444   | 3358   | 4,34%  |
| CAMPOSAMPIERO              | 53566   | 2731   | 5,10%  |
| TOT. PADOVA                | 590060  | 24816  | 4,21%  |
| ROVIGO                     | 75380   | 9517   | 12,63% |
| BADIA POLESINE             | 43703   | 4115   | 9,42%  |
| ADRIA                      | 53452   | 7344   | 13,74% |
| TOT. ROVIGO                | 172535  | 20976  | 12,16% |
| TREVISO                    | 197068  | 10526  | 5,34%  |
| ODERZO                     | 48525   | 2044   | 4,21%  |
| MONTEBELLUNA               | 62218   | 3491   | 5,61%  |
| CASTELFRANCO VENETO        | 77067   | 4224   | 5,48%  |
| CONEGLIANO                 | 72887   | 3162   | 4,34%  |
| VITTORIO VENETO            | 37915   | 2028   | 5,35%  |
| PIEVE DI SOLIGO            | 24972   | 1126   | 4,51%  |

|                               |         |        |       |
|-------------------------------|---------|--------|-------|
| TOT. TREVISO                  | 520652  | 26601  | 5,11% |
| VERONA                        | 282739  | 19727  | 6,98% |
| LEGNAGO                       | 65722   | 4647   | 7,07% |
| VILLAFRANCA DI VERONA         | 47758   | 3492   | 7,31% |
| SAN BONIFACIO                 | 67533   | 3827   | 5,67% |
| SANT'AMEROGIO DI VALPOLICELLA | 35265   | 1851   | 5,25% |
| BOVOLONE                      | 34424   | 2847   | 8,27% |
| GARDA                         | 28040   | 1480   | 5,28% |
| TOT. VERONA                   | 561481  | 37871  | 6,74% |
| VICENZA                       | 174603  | 9748   | 5,58% |
| VALDAGNO                      | 41830   | 2441   | 5,84% |
| THIENE                        | 61866   | 3238   | 5,23% |
| SCHIO                         | 53377   | 3202   | 6,00% |
| LONIGO                        | 38347   | 2466   | 6,43% |
| BASSANO DEL GRAPPA            | 98104   | 4474   | 4,56% |
| ASIAGO                        | 14856   | 694    | 4,67% |
| ARZIGNANO                     | 54361   | 1889   | 3,47% |
| TOT. VICENZA                  | 537344  | 28152  | 5,24% |
| BELLUNO                       | 64566   | 3208   | 4,97% |
| FELTRE                        | 39171   | 2591   | 6,61% |
| CALALZO DI CADORE             | 27762   | 1238   | 4,46% |
| AGORDO                        | 14900   | 709    | 4,76% |
| TOT. BELLUNO                  | 146399  | 7746   | 5,29% |
| TOT. VENETO                   | 3126464 | 202946 | 6,49% |
| TRENTINO A.A.                 |         |        |       |
| TRENTO                        | 108112  | 6199   | 5,73% |
| CAVALESE                      | 12161   | 825    | 6,78% |
| FIERA DI PRIMIERO             | 6512    | 511    | 7,85% |
| BORGO VALSUGANA               | 16593   | 1300   | 7,83% |
| PERGINE VALSUGANA             | 29186   | 1387   | 4,75% |
| CLES                          | 23584   | 2060   | 8,73% |
| MALE'                         | 10011   | 931    | 9,30% |
| TIONE                         | 23324   | 1669   | 7,16% |
| RIVA DEL GARDA                | 27638   | 1516   | 5,49% |
| ROVERETO                      | 54762   | 2542   | 4,64% |
| VIGO DI FASSA                 | 6231    | 464    | 7,45% |
| TOT. TRENTO                   | 318114  | 19404  | 6,10% |
| BOLZANO                       | 125444  | 3838   | 3,06% |
| SILANDRO                      | 20844   | 737    | 3,54% |
| MERANO                        | 58803   | 1962   | 3,34% |
| EGNA                          | 13711   | 269    | 1,96% |
| BRESSANONE                    | 31271   | 808    | 2,58% |
| VIPITENO                      | 11483   | 404    | 3,52% |
| BRUNICO                       | 45952   | 1569   | 3,41% |
| TOT. BOLZANO                  | 307508  | 9587   | 3,12% |
| TOT. TRENTINO A. ADIGE        | 625622  | 28991  | 4,63% |

| FRIULI V.G.                |         |        |        |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| TRIESTE                    | 175260  | 12927  | 7,38%  |
| PORDENONE                  | 105248  | 7802   | 7,41%  |
| MANIAGO                    | 17140   | 1733   | 10,11% |
| SACILE                     | 24549   | 1446   | 5,89%  |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO    | 27609   | 2394   | 8,67%  |
| SPILLIMBERGO               | 18102   | 1583   | 8,74%  |
| TOT. PORDENONE             | 192648  | 14958  | 7,76%  |
| UDINE                      | 132172  | 11308  | 8,56%  |
| CERVIGNANO DEL FRIULI      | 49380   | 4294   | 8,70%  |
| CIVIDALE DEL FRIULI        | 35681   | 2388   | 6,69%  |
| CODROIPO                   | 17966   | 2393   | 13,32% |
| GEMONA DEL FRIULI          | 19853   | 2144   | 10,80% |
| LATISANA                   | 25073   | 1785   | 7,12%  |
| PONTEBBA                   | 9842    | 955    | 9,70%  |
| SAN DANIELE DEL FRIULI     | 27773   | 2157   | 7,77%  |
| TARCENTO                   | 17822   | 1714   | 9,62%  |
| TOLMEZZO                   | 28488   | 2553   | 8,96%  |
| TOT. UDINE                 | 364050  | 31691  | 8,71%  |
| GORIZIA                    | 49864   | 4415   | 8,85%  |
| MONFALCONE                 | 48347   | 4905   | 10,15% |
| TOT. GORIZIA               | 98211   | 9320   | 9,49%  |
| TOT. FRIULI VENEZIA GIULIA | 830169  | 68896  | 8,30%  |
| LIGURIA                    |         |        |        |
| GENOVA                     | 527695  | 58590  | 11,10% |
| BUSALLA                    | 15237   | 1569   | 10,30% |
| CHIAVARI                   | 121336  | 13441  | 11,08% |
| TOT. GENOVA                | 664268  | 73600  | 11,08% |
| IMPERIA                    | 48574   | 5212   | 10,73% |
| SANREMO                    | 64154   | 7487   | 11,67% |
| VENTIMIGLIA                | 40500   | 4987   | 12,31% |
| TOT. IMPERIA               | 153228  | 17686  | 11,54% |
| LA SPEZIA                  | 115470  | 14280  | 12,37% |
| SARZANA                    | 36355   | 5193   | 14,28% |
| TOT. LA SPEZIA             | 151825  | 19473  | 12,83% |
| SAVONA                     | 90286   | 9934   | 11,00% |
| CAIRO MONTENOTTE           | 28527   | 3164   | 11,09% |
| FINALE LIGURE              | 36976   | 2701   | 7,30%  |
| ALBENGA                    | 40071   | 2824   | 7,05%  |
| TOT. SAVONA                | 195860  | 18623  | 9,51%  |
| TOT. LIGURIA               | 1165181 | 129382 | 11,10% |

| EMILIA ROMAGNA            |        |       |        |
|---------------------------|--------|-------|--------|
| BOLOGNA                   | 336882 | 24280 | 7,21%  |
| IMOLA                     | 69683  | 5556  | 7,97%  |
| SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 53912  | 4636  | 8,60%  |
| SASSO MARCONI             | 50037  | 2876  | 5,75%  |
| PORETTA TERME             | 26010  | 2403  | 9,24%  |
| MINERBIO E MOLINELLA      | 87782  | 7954  | 9,06%  |
| TOT. BOLOGNA              | 624306 | 47705 | 7,64%  |
| RAVENNA                   | 123603 | 17032 | 13,78% |
| FAENZA                    | 55290  | 4997  | 9,04%  |
| LUGO                      | 62662  | 6476  | 10,33% |
| TOT. RAVENNA              | 241555 | 28505 | 11,80% |
| REGGIO EMILIA             | 130091 | 4626  | 3,56%  |
| MONTECCHIO EMILIA         | 28343  | 1196  | 4,22%  |
| SCANDIANO                 | 36272  | 1281  | 3,53%  |
| GUASTALLA                 | 42626  | 1831  | 4,30%  |
| CORREGGIO                 | 30920  | 446   | 1,44%  |
| CASTELNOVO NE' MONTI      | 20636  | 1076  | 5,21%  |
| TOT. REGGIO EMILIA        | 288888 | 10456 | 3,62%  |
| FERRARA                   | 106235 | 14767 | 13,90% |
| COPPARO                   | 28279  | 2827  | 10,00% |
| ARGENTA                   | 26059  | 2656  | 10,19% |
| CODIGORO                  | 49564  | 9838  | 19,85% |
| CENTO                     | 37929  | 3441  | 9,07%  |
| TOT. FERRARA              | 248066 | 33529 | 13,52% |
| FORLI'                    | 118221 | 15662 | 13,25% |
| CESENA                    | 126776 | 20303 | 16,01% |
| RIMINI                    | 128469 | 17213 | 13,40% |
| RICCIONE                  | 59909  | 13191 | 22,02% |
| TOT. FORLI'               | 433375 | 66369 | 15,31% |
| PIACENZA                  | 98574  | 7636  | 7,75%  |
| BOBBIO                    | 5587   | 295   | 5,28%  |
| PONTE DELL'OLIO           | 11079  | 559   | 5,05%  |
| FIorenZUOLA D'ARDA        | 36790  | 2675  | 7,27%  |
| CASTEL SAN GIOVANNI       | 31861  | 2508  | 7,87%  |
| TOT. PIACENZA             | 183891 | 13673 | 7,44%  |
| PARMA                     | 162328 | 9472  | 5,84%  |
| LANGHIRANO                | 24504  | 918   | 3,75%  |
| FIDENZA                   | 57148  | 3139  | 5,49%  |
| BORGOVAL DI TARO          | 28564  | 1981  | 6,94%  |
| TOT. PARMA                | 272544 | 15510 | 5,69%  |
| MODENA                    | 173789 | 12483 | 7,18%  |
| CARPI                     | 50528  | 5492  | 10,87% |
| MIRANDOLA                 | 52488  | 4669  | 8,90%  |



|                            |          |         |        |
|----------------------------|----------|---------|--------|
| SASSUOLO                   | 78285    | 3940    | 5,03%  |
| VIGNOLA                    | 49563    | 3314    | 6,69%  |
| PAVULLO                    | 21915    | 1542    | 7,04%  |
| TOT. MODENA                | 426568   | 31440   | 7,37%  |
| TOT. EMILIA ROMAGNA        | 2719193  | 247187  | 9,09%  |
|                            |          |         |        |
| TOT. ITALIA SETTEMRIONALE  | 18016911 | 1307912 | 7,26%  |
|                            |          |         |        |
| TOSCANA                    |          |         |        |
| FIRENZE                    | 370330   | 38997   | 10,53% |
| PRATO                      | 157822   | 14068   | 8,91%  |
| S. CASCIANO IN VAL DI PESA | 36525    | 2734    | 7,49%  |
| BORGO SAN LORENZO          | 36282    | 3945    | 10,87% |
| CASTELFIORENTINO           | 30048    | 2667    | 8,89%  |
| FIGLINE VAL D'ARNO         | 28304    | 1858    | 6,56%  |
| PONTASSIEVE                | 30516    | 2473    | 8,10%  |
| SCANDICCI                  | 61416    | 4752    | 7,74%  |
| EMPOLI                     | 76955    | 7722    | 10,03% |
| TOT. FIRENZE               | 828198   | 79216   | 9,56%  |
|                            |          |         |        |
| LIVORNO                    | 133311   | 17995   | 13,50% |
| PIOMBINO                   | 48535    | 5738    | 11,82% |
| PORTOFERRAIO               | 21490    | 1416    | 6,59%  |
| ROSIGNANO MARITTIMO        | 41024    | 4245    | 10,35% |
| TOT. LIVORNO               | 244360   | 29394   | 12,03% |
|                            |          |         |        |
| PISA                       | 125235   | 18045   | 14,41% |
| PONTERA                    | 69605    | 8030    | 11,54% |
| SANTA CROCE SULL'ARNO      | 47246    | 4417    | 9,35%  |
| VOLTERRA                   | 22069    | 2657    | 12,04% |
| TOT. PISA                  | 264155   | 33149   | 12,55% |
|                            |          |         |        |
| AREZZO                     | 84003    | 7916    | 9,42%  |
| BIBBIENA                   | 23038    | 2276    | 9,88%  |
| MONTEVARCHI                | 57928    | 6052    | 10,45% |
| SANSEPOLCRO                | 20788    | 2320    | 11,16% |
| CORTONA                    | 31733    | 3086    | 9,72%  |
| TOT. AREZZO                | 217490   | 21650   | 9,95%  |
|                            |          |         |        |
| SIENA                      | 79351    | 7129    | 8,98%  |
| POGGIBONSI                 | 37043    | 3371    | 9,10%  |
| SINALUNGA                  | 13511    | 1574    | 11,65% |
| ABBADIA SAN SALVATORE      | 11830    | 1252    | 10,58% |
| MONTEPULCIANO              | 26807    | 1651    | 6,16%  |
| TOT. SIENA                 | 168542   | 14977   | 8,89%  |
|                            |          |         |        |
| GROSSETO                   | 71905    | 10191   | 14,17% |
| FOLLONICA                  | 30945    | 3605    | 11,65% |
| ARCIDOSSO                  | 11072    | 1249    | 11,28% |
| MANCIANO                   | 10355    | 1007    | 9,72%  |
| ORBETELLO                  | 27058    | 2485    | 9,18%  |

|                           |         |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| TOT. GROSSETO             | 151335  | 18537  | 12,25% |
| MASSA                     | 101211  | 11173  | 11,04% |
| AULLA                     | 33326   | 3413   | 10,24% |
| TOT. MASSA                | 134537  | 14586  | 10,84% |
| LUCCA                     | 108415  | 9975   | 9,20%  |
| BARGA                     | 19532   | 1835   | 9,39%  |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 20257   | 2167   | 10,70% |
| VIAREGGIO                 | 116571  | 8345   | 7,16%  |
| TOT. LUCCA                | 264775  | 22322  | 8,43%  |
| PISTOIA                   | 102519  | 8975   | 8,75%  |
| MONTECATINI TERME         | 57071   | 5288   | 9,27%  |
| PESCIA                    | 19651   | 1618   | 8,23%  |
| SAN MARCELLO              | 7955    | 612    | 7,69%  |
| TOT. PISTOIA              | 187196  | 16493  | 8,81%  |
| TOT. TOSCANA              | 2460588 | 250324 | 10,17% |
| UMBRIA                    |         |        |        |
| PERUGIA                   | 196155  | 24957  | 12,72% |
| GUBBIO                    | 37022   | 3890   | 10,51% |
| CITTA' DI CASTELLO        | 49234   | 6438   | 13,08% |
| SPOLETO                   | 37265   | 4571   | 12,27% |
| FOLIGNO                   | 70585   | 7350   | 10,41% |
| TODI                      | 34282   | 3352   | 9,78%  |
| TOT. PERUGIA              | 424543  | 50558  | 11,91% |
| TERNI                     | 88599   | 13159  | 14,85% |
| ORVIETO                   | 29435   | 3803   | 12,92% |
| AMELIA                    | 36207   | 5355   | 14,79% |
| TOT. TERNI                | 154241  | 22317  | 14,47% |
| TOT. UMBRIA               | 578784  | 72875  | 12,59% |
| MARCHE                    |         |        |        |
| ANCONA                    | 217893  | 21786  | 10,00% |
| FARRIANO                  | 32452   | 3061   | 9,43%  |
| IESI                      | 65898   | 8237   | 12,50% |
| TOT. ANCONA               | 316243  | 33084  | 10,46% |
| ASCOLI PICENO             | 80098   | 9967   | 12,44% |
| FERMO                     | 104206  | 8273   | 7,94%  |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO  | 66018   | 7996   | 12,11% |
| TOT. ASCOLI PICENO        | 250322  | 26236  | 10,48% |
| MACERATA                  | 122289  | 10400  | 8,50%  |
| CAMERINO                  | 23651   | 2447   | 10,35% |
| CIVITANOVA MARCHE         | 58417   | 3984   | 6,82%  |
| TOT. MACERATA             | 204357  | 16831  | 8,24%  |

|                      |         |        |        |
|----------------------|---------|--------|--------|
| PESARO E URBINO      | 107015  | 13125  | 12,26% |
| URBINO               | 26948   | 3935   | 14,60% |
| FANO                 | 97467   | 14570  | 14,95% |
| TOT. PESARO E URBINO | 231430  | 31630  | 13,67% |
| TOT. MARCHE          | 1002352 | 107781 | 10,75% |
| LAZIO                |         |        |        |
| ROMA                 | 1983781 | 257232 | 12,97% |
| RM-PRIMAVALLE        |         |        |        |
| RM-TIBURTINO III     |         |        |        |
| RM-TUFELLO           |         |        |        |
| RM-ACILIA            |         |        |        |
| RM-CESANO            |         |        |        |
| RM-FIUMICINO         |         |        |        |
| RM-OSTIA LIDO        |         |        |        |
| RM-PRIMA PORTA       |         |        |        |
| RM-SPETTACOLO        |         |        |        |
| CIVITAVECCHIA        | 111052  | 20108  | 18,11% |
| TEVOLI               | 72278   | 15315  | 21,19% |
| GUIDONIA             | 64026   | 12987  | 20,28% |
| COLLEFERRO           | 93912   | 19560  | 20,83% |
| FIANO ROMANO         | 49699   | 7272   | 14,63% |
| POMEZIA              | 315942  | 59752  | 18,91% |
| MONTEROTONDO         | 35533   | 9541   | 26,85% |
| TOT. ROMA            | 2726223 | 401767 | 14,74% |
| FROSINONE            | 139945  | 22261  | 15,91% |
| CASSINO              | 65369   | 11465  | 17,54% |
| SORA                 | 50306   | 7917   | 15,74% |
| PONTECORVO           | 29647   | 5342   | 18,02% |
| ANAGNI               | 40850   | 7311   | 17,90% |
| TOT. FROSINONE       | 326117  | 54296  | 16,65% |
| LATINA               | 155837  | 27106  | 17,39% |
| FONDI                | 32579   | 5559   | 17,06% |
| APRILIA              | 39285   | 8933   | 22,74% |
| TERRACINA            | 31960   | 7328   | 22,93% |
| FORMIA               | 72000   | 12734  | 17,69% |
| CISTERNA             | 30844   | 5116   | 16,59% |
| TOT. LATINA          | 362505  | 66776  | 18,42% |
| RIETI                | 71367   | 13079  | 18,33% |
| POGGIO MIRTETO       | 28497   | 4408   | 15,47% |
| TOT. RIETI           | 99864   | 17487  | 17,51% |
| VITERBO              | 105834  | 16229  | 15,33% |
| TARQUINIA            | 34111   | 6663   | 19,53% |
| CIVITA CASTELLANA    | 54408   | 7274   | 13,37% |
| TOT. VITERBO         | 194353  | 30166  | 15,52% |
| TOT. LAZIO           | 3709062 | 570492 | 15,38% |

|                      |         |         |        |
|----------------------|---------|---------|--------|
| TOT. ITALIA CENTRALE | 7750786 | 1001472 | 12,92% |
| <b>MOLISE</b>        |         |         |        |
| CAMPOBASSO           | 88773   | 16436   | 18,51% |
| CAMPOBASSO AGR.      |         |         |        |
| TERMOLI              | 71738   | 13590   | 18,94% |
| TERMOLI AGR.         |         |         |        |
| LARINO AGR.          |         |         |        |
| TOT. CAMPOBASSO      | 160511  | 30026   | 18,71% |
| ISSERTIA             | 61296   | 10426   | 17,01% |
| ISSERTIA AGR.        |         |         |        |
| VENAFRO AGR.         |         |         |        |
| AGNONE AGR.          |         |         |        |
| TOT. ISSERTIA        | 61296   | 10426   | 17,01% |
| TOT. MOLISE          | 221807  | 40452   | 18,24% |
| <b>ABRUZZO</b>       |         |         |        |
| PESCARA              | 149371  | 13783   | 9,23%  |
| PENNE                | 25813   | 2493    | 9,66%  |
| SCAFA                | 24083   | 2387    | 9,91%  |
| POPOLI               | 9029    | 1687    | 18,68% |
| TOT. PESCARA         | 208296  | 20350   | 9,77%  |
| TERAMO               | 61994   | 9874    | 15,93% |
| GIULIANOVA           | 41258   | 4708    | 11,41% |
| ROSETO DEGLI ABRUZZI | 54068   | 7102    | 13,14% |
| NERETO               | 31835   | 3706    | 11,64% |
| TOT. TERAMO          | 189155  | 25390   | 13,42% |
| CHIETI               | 92198   | 13517   | 14,66% |
| LANCIANO             | 72749   | 9540    | 13,11% |
| ORTONA               | 30983   | 3010    | 9,72%  |
| VASTO                | 67365   | 9542    | 14,16% |
| TOT. CHIETI          | 263295  | 35609   | 13,52% |
| L'AQUILA             | 70787   | 11338   | 16,02% |
| SULMONA              | 37037   | 6925    | 18,70% |
| AVEZZANO             | 90295   | 12181   | 13,49% |
| CASTEL DI SANGRO     | 11039   | 2121    | 19,21% |
| TOT. L'AQUILA        | 209158  | 32565   | 15,57% |
| TOT. ABRUZZO         | 869904  | 113914  | 13,10% |
| <b>CAMPANIA</b>      |         |         |        |
| NAPOLI               | 764812  | 171577  | 22,43% |
| ISCHITANA            | 18194   | 4311    | 23,69% |
| GIUGLIANESE          | 162242  | 39200   | 24,16% |

|                          |         |        |        |
|--------------------------|---------|--------|--------|
| AFRAGOLESE               | 142310  | 40510  | 28,47% |
| NOLANA                   | 111162  | 25486  | 22,93% |
| CASTELLAMMARE DI STABIA  | 104984  | 33033  | 31,46% |
| POMPEI                   | 99333   | 26058  | 26,23% |
| TORRE DEL GRECO          | 208272  | 43725  | 20,99% |
| SORRENTINA               | 59683   | 8652   | 14,50% |
| POMIGLIANESE             | 223158  | 57916  | 25,95% |
| FRATESE                  | 127750  | 35412  | 27,72% |
| POZZUOLI                 | 125779  | 28704  | 22,82% |
| TOT. NAPOLI              | 2147679 | 514584 | 23,96% |
| AVELLINESE - SOLOFRANA   | 176385  | 34241  | 19,41% |
| GROTTA MINARDA           | 48423   | 7157   | 14,78% |
| SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 65146   | 11256  | 17,28% |
| TOT. AVELLINO            | 289954  | 52654  | 18,16% |
| BENEVENTANA              | 93353   | 21002  | 22,50% |
| TELESINA                 | 54977   | 9650   | 17,55% |
| VALLE CAUDINA            | 37584   | 8728   | 23,22% |
| TOT. BENEVENTO           | 185914  | 39380  | 21,18% |
| CASERTANA                | 228303  | 63329  | 27,74% |
| AVERSANA                 | 109751  | 45657  | 41,60% |
| CASAL DI PRINCIPE        | 74477   | 16326  | 21,92% |
| PIEDIMONTE M.            | 35444   | 15302  | 43,17% |
| SESSANA                  | 48789   | 11977  | 24,55% |
| CAPUA                    | 55726   | 14955  | 26,84% |
| TEANO                    | 51762   | 14813  | 28,62% |
| TOT. CASERTA             | 604252  | 182359 | 30,18% |
| SALERNITANA              | 202478  | 43229  | 21,35% |
| BATTIPAGLIA              | 109151  | 23178  | 21,23% |
| SCAFATI                  | 133654  | 27757  | 20,77% |
| VALLO DELLA LUCANIA      | 33804   | 4632   | 13,70% |
| AGROPOLI                 | 41410   | 6773   | 16,36% |
| SAPRI                    | 37064   | 6256   | 16,88% |
| ROCCADASPIDE             | 18824   | 3168   | 16,83% |
| MAIORI                   | 22862   | 4024   | 17,60% |
| NOCERA INFERIORE         | 111587  | 27539  | 24,68% |
| OLIVETO CITRA            | 35216   | 12536  | 35,60% |
| SALA CONSILINA           | 43133   | 7821   | 18,13% |
| TOT. SALERNO             | 789183  | 166913 | 21,15% |
| TOT. CAMPANIA            | 4016982 | 955890 | 23,80% |
| PUGLIA                   |         |        |        |
| BARI                     | 275364  | 43158  | 15,67% |
| BITONTO                  | 73861   | 9489   | 12,85% |
| RUTIGLIANO               | 72969   | 11703  | 16,04% |
| MOLFETTA                 | 164763  | 19351  | 11,74% |
| GIOIA DEL COLLE          | 25500   | 5966   | 23,40% |
| ALTAMURA                 | 67459   | 8656   | 12,83% |
| NOCI                     | 63221   | 9420   | 14,90% |

|                        |         |        |        |
|------------------------|---------|--------|--------|
| MONOPOLI               | 61809   | 11453  | 18,53% |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI  | 53655   | 7784   | 14,51% |
| BARLETTA               | 99184   | 11139  | 11,23% |
| ANDRIA                 | 92587   | 12683  | 13,70% |
| ANDRIA AGR.            |         |        |        |
| TOT. BARI              | 1050372 | 150802 | 14,36% |
| FOGGIA                 | 125829  | 23725  | 18,85% |
| VIESTE                 | 25015   | 3994   | 15,97% |
| S.GIOVANNI ROTONDO     | 25529   | 3564   | 13,96% |
| TORREMAGGIORE          | 17081   | 3285   | 19,23% |
| LUCERA                 | 38776   | 7566   | 19,51% |
| MANFREDONIA            | 55524   | 13660  | 24,60% |
| SAN SEVERO             | 45586   | 7077   | 15,52% |
| CERIGNOLA              | 43151   | 10713  | 24,83% |
| ORTA NOVA              | 23317   | 2816   | 12,08% |
| ORTA NOVA AGR.         |         |        |        |
| ASCOLI SATRIANO        | 14220   | 1309   | 9,21%  |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 34841   | 3183   | 9,14%  |
| TOT. FOGGIA            | 448869  | 80892  | 18,02% |
| TARANTO                | 161893  | 24698  | 15,26% |
| MANDURIA               | 56479   | 7750   | 13,72% |
| GROTTAGLIE             | 65797   | 7273   | 11,05% |
| MARTINA FRANCA         | 40724   | 4714   | 11,58% |
| MASSAFRA               | 43076   | 7158   | 16,62% |
| CASTELLANETA           | 42427   | 6509   | 15,34% |
| TOT. TARANTO           | 410396  | 58102  | 14,16% |
| BRINDISI               | 91757   | 16347  | 17,82% |
| MESAGNE                | 28832   | 11111  | 38,54% |
| OSTUNI                 | 82470   | 9910   | 12,02% |
| FRANCAVILLA FONTANA    | 58912   | 18357  | 31,16% |
| TOT. BRINDISI          | 261971  | 55725  | 21,27% |
| LECCE                  | 119683  | 22853  | 19,09% |
| CAMPI SALENTINA        | 63970   | 9938   | 15,54% |
| MAGLIE                 | 39720   | 7230   | 18,20% |
| NARDO'                 | 70729   | 8949   | 12,65% |
| CASARANO               | 85190   | 15311  | 17,97% |
| TRICASE                | 43524   | 5851   | 13,44% |
| GALATINA               | 45819   | 7619   | 16,63% |
| MARTANO                | 35546   | 8383   | 23,58% |
| GALLIPOLI              | 34478   | 5053   | 14,66% |
| POGGIARDO              | 32993   | 6208   | 18,82% |
| TOT. LECCE             | 571652  | 97395  | 17,04% |
| TOT. PUGLIA            | 2743260 | 442916 | 16,15% |
| BASILICATA             |         |        |        |
| POTENZA                | 76004   | 16489  | 21,69% |
| LAVELLO                | 20084   | 4905   | 24,42% |
| MELFI                  | 32230   | 8282   | 25,70% |

|                         |         |         |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| BARAGIANO               | 27201   | 4788    | 17,60% |
| SENISE                  | 25046   | 6517    | 26,02% |
| VILLA D'AGRI            | 28778   | 6245    | 21,70% |
| GENZANO DI LUCANIA      | 19789   | 5774    | 29,18% |
| LAURIA                  | 36783   | 7522    | 20,45% |
| LAURENZANA              | 11345   | 3188    | 28,10% |
| TOT. POTENZA            | 277260  | 63710   | 22,98% |
|                         |         |         |        |
| MATERA                  | 56864   | 12052   | 21,19% |
| POLICORO                | 57628   | 11615   | 20,16% |
| FERRANDINA              | 18668   | 4625    | 24,78% |
| STIGLIANO               | 10770   | 2375    | 22,05% |
| TOT. MATERA             | 143930  | 30667   | 21,31% |
| TOT BASILICATA          | 421190  | 94377   | 22,41% |
|                         |         |         |        |
| CALABRIA                |         |         |        |
|                         |         |         |        |
| CATANZARO               | 131265  | 26179   | 19,94% |
| LAMEZIA TERME           | 88369   | 16221   | 18,36% |
| CROTONE                 | 90740   | 14692   | 16,19% |
| VIBO VALENTIA           | 96911   | 21296   | 21,97% |
| SOVERATO                | 49600   | 8945    | 18,03% |
| CIRO' MARINA            | 34134   | 5884    | 17,24% |
| TOT. CATANZARO          | 491019  | 93217   | 18,98% |
|                         |         |         |        |
| COSENZA                 | 179435  | 37392   | 20,84% |
| AMANTEA                 | 22456   | 3859    | 17,18% |
| ROGLIANO                | 20949   | 5492    | 26,22% |
| SAN MARCO ARGENTANO     | 31817   | 6267    | 19,70% |
| SCALEA                  | 34245   | 5354    | 15,63% |
| TREBISACCE              | 27431   | 5186    | 18,91% |
| ROSSANO                 | 51890   | 12765   | 24,60% |
| PAOLA                   | 42588   | 10963   | 25,74% |
| CASTROVILLARI           | 46639   | 12148   | 26,05% |
| CORIGLIANO CALABRO      | 48001   | 10881   | 22,67% |
| TOT. COSENZA            | 505451  | 110307  | 21,82% |
|                         |         |         |        |
| REGGIO CALABRIA         | 158841  | 51798   | 32,61% |
| LOCRI                   | 43603   | 11192   | 25,67% |
| GIOIA TAURO             | 67120   | 14772   | 22,01% |
| CAULONIA                | 19388   | 6482    | 33,43% |
| MELITO P.S.             | 24365   | 6727    | 27,61% |
| BOVALINO                | 25936   | 9686    | 37,35% |
| POLISTENA               | 48311   | 6743    | 13,96% |
| TOT. REGGIO CALABRIA    | 387564  | 107400  | 27,71% |
| TOT CALABRIA            | 1384034 | 310924  | 22,47% |
|                         |         |         |        |
| TOT. ITALIA MERIDIONALE | 9657177 | 1956473 | 20,28% |
|                         |         |         |        |

| SARDEGNA                |         |        |        |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| CAGLIARI                | 175612  | 30614  | 17,43% |
| CAGLIARI AGR.           |         |        |        |
| ASSEMINI                | 70170   | 14591  | 20,79% |
| CARBONIA                | 65414   | 13674  | 20,90% |
| IGLESIAS                | 40612   | 9407   | 23,16% |
| SAN GAVINO MONREALE     | 43580   | 11317  | 25,97% |
| SANLURI                 | 46746   | 13715  | 29,34% |
| SENORBI                 | 19666   | 5560   | 28,27% |
| MURAVERA                | 10569   | 2770   | 26,21% |
| QUARTU SANT'ELENA       | 110047  | 22926  | 20,83% |
| TOT. CAGLIARI           | 582416  | 124574 | 21,39% |
| NUORO                   | 61807   | 12908  | 20,88% |
| ISILI                   | 17119   | 4206   | 24,57% |
| SINISCOLA               | 29513   | 6089   | 20,63% |
| MACOMER                 | 25286   | 5506   | 20,95% |
| LANUSI                  | 40319   | 8349   | 20,71% |
| SORGONO                 | 14120   | 3494   | 24,75% |
| TOT. NUORO              | 189164  | 40552  | 21,44% |
| ORISTANO                | 52197   | 9699   | 18,58% |
| CUGLIERI                | 8971    | 1950   | 21,74% |
| GHIARZA                 | 14895   | 3397   | 22,81% |
| ALES                    | 9207    | 2055   | 22,32% |
| MOGORO                  | 7650    | 1917   | 25,06% |
| TERRALBA                | 18391   | 4034   | 21,93% |
| TOT. ORISTANO           | 111311  | 23052  | 20,71% |
| SASSARI                 | 145493  | 32740  | 22,50% |
| ALGHERO                 | 42748   | 11618  | 27,18% |
| CASTELSARDO             | 17855   | 6619   | 37,07% |
| TEMPIO PAUSANIA         | 19921   | 3978   | 19,97% |
| BONORVA                 | 13663   | 4007   | 29,33% |
| OZIERI                  | 30473   | 6696   | 21,97% |
| OLBIA                   | 64320   | 11485  | 17,86% |
| TOT. SASSARI            | 334473  | 77143  | 23,06% |
| TOT. SARDEGNA           | 1217364 | 265321 | 21,79% |
| SICILIA                 |         |        |        |
| AGRIGENTO               | 45492   | 14099  | 30,33% |
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | 2800    | 966    | 34,50% |
| ARAGONA                 | 7900    | 2695   | 34,11% |
| BIVONA                  | 3248    | 2718   | 83,68% |
| BURGO                   | 2941    | 1149   | 39,07% |
| CALAMONACI              | 1050    | 530    | 50,48% |
| CALTABELLOTTA           | 3148    | 1223   | 38,85% |
| CANASTRA                | 2530    | 980    | 37,26% |
| CAMMARATA               | 3240    | 1948   | 60,12% |
| CAMPOBELLO DI LICATA    | 9625    | 2021   | 21,00% |
| CANICATTI'              | 23300   | 4899   | 21,03% |



|                            |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| CASTELTERMINI              | 9586   | 3188   | 32,94%  |
| CASTROFILIPPO              | 2218   | 1040   | 46,89%  |
| CATTOLICA ERACLEA          | 3484   | 1215   | 34,87%  |
| CIANCIANA                  | 2930   | 1224   | 41,77%  |
| COMITINI                   | 951    | 560    | 58,89%  |
| FAVARA                     | 27519  | 8983   | 32,64%  |
| GROTTE                     | 6523   | 1610   | 24,68%  |
| JOPPOLO GIANCAIXIO         | 666    | 420    | 63,06%  |
| LAMPEDUSA E LINOSA         | 4526   | 982    | 21,70%  |
| LICATA                     | 34467  | 6991   | 20,28%  |
| LUCCA SICULA               | 2200   | 237    | 10,77%  |
| MENFI                      | 8707   | 2651   | 30,45%  |
| MONTALLEGRO                | 1159   | 871    | 75,15%  |
| MONTEVAGO                  | 2205   | 910    | 41,27%  |
| NARO                       | 6410   | 1745   | 27,22%  |
| PALMA DI MONTECHIARO       | 21671  | 6135   | 28,31%  |
| PORTO EMPEDOCLE            | 14621  | 3302   | 22,58%  |
| RACALMUTO                  | 7932   | 2624   | 33,08%  |
| RAFFADALI                  | 13404  | 3663   | 27,33%  |
| RAVANUSA                   | 9250   | 1851   | 20,01%  |
| REALMONTE                  | 3984   | 1143   | 28,69%  |
| RIBERA                     | 17427  | 4479   | 25,70%  |
| SAMBUCA DI SICILIA         | 4902   | 2026   | 41,33%  |
| SAN BIAGIO PLATANI         | 2554   | 1063   | 41,62%  |
| SAN GIOVANNI GEMINI        | 5420   | 1726   | 31,85%  |
| SANTA ELISABETTA           | 2388   | 989    | 41,42%  |
| SANTA MARGHERITA DI BELICE | 6235   | 1663   | 26,67%  |
| SANT'ANGELO MUXARO         | 642    | 674    | 104,98% |
| SANTO STEFANO QUISQUINA    | 3753   | 1643   | 43,78%  |
| SCIACCA                    | 27650  | 7222   | 26,12%  |
| SICULIANA                  | 3179   | 1541   | 48,47%  |
| VILLAFRANCA SICULA         | 1427   | 467    | 32,73%  |
| TOT. AGRIGENTO             | 366364 | 108036 | 29,49%  |
| CALTANISSETTA              | 31680  | 11166  | 35,25%  |
| ACQUAVIVA                  | 915    | 366    | 40,00%  |
| BONPENSIERE                | 442    | 174    | 39,37%  |
| BUTERA                     | 3850   | 1688   | 43,84%  |
| CAMPORANCO                 | 2923   | 1096   | 37,50%  |
| DELIA                      | 3006   | 1086   | 36,13%  |
| GELA                       | 38046  | 14682  | 38,59%  |
| MARIANOPOLI                | 1778   | 771    | 43,36%  |
| MAZZARINO                  | 8338   | 4139   | 49,64%  |
| MILENA                     | 2433   | 832    | 34,20%  |
| MONTEORO                   | 1277   | 442    | 34,61%  |
| MUSSOMELI                  | 7401   | 2984   | 40,32%  |
| NISCEMI                    | 19255  | 4665   | 24,23%  |
| RESUTTANO                  | 1850   | 551    | 29,78%  |
| RIESI                      | 8559   | 3215   | 37,56%  |
| SAN CATALDO                | 18170  | 4793   | 26,38%  |
| SANTA CATERINA VILLARMOZA  | 4962   | 1592   | 32,08%  |
| SERRADIFALCO               | 4391   | 1204   | 27,42%  |
| SOMMATINO                  | 5283   | 1692   | 32,03%  |
| SUTERA                     | 1159   | 495    | 42,71%  |

|                             |        |       |        |
|-----------------------------|--------|-------|--------|
| VALLELUNGA PRATAMENO        | 2787   | 775   | 27,81% |
| VILLALBA                    | 744    | 494   | 66,40% |
| TOT. CALTANISSETTA          | 169249 | 58902 | 34,80% |
| CATANIA                     | 250680 | 55026 | 21,95% |
| ACI BONACCORSI              | 1845   | 406   | 22,01% |
| ACI CASTELLO                | 13323  | 2746  | 20,61% |
| ACI CATENA                  | 16356  | 3207  | 19,61% |
| ACIREALE                    | 35147  | 9005  | 25,62% |
| ACI SANT'ANTONIO            | 10300  | 1780  | 17,28% |
| ADRANO                      | 22548  | 4492  | 19,92% |
| BELPASSO                    | 13658  | 2538  | 18,58% |
| BIANCAVILLA                 | 15332  | 3579  | 23,34% |
| BRONTE                      | 12675  | 4768  | 37,62% |
| CALATABIANO                 | 3872   | 1043  | 26,94% |
| CALTAGIRONE                 | 26540  | 6122  | 23,07% |
| CAMPOROTONDO ETNEO          | 1464   | 403   | 27,53% |
| CASTEL DI IUDICA            | 3450   | 790   | 22,90% |
| CASTIGLIONE DI SICILIA      | 2730   | 1230  | 45,05% |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA      | 6294   | 1751  | 27,82% |
| GIARRE                      | 18876  | 4154  | 22,01% |
| GRAMMICHELE                 | 9115   | 4020  | 44,10% |
| GRAVINA DI CATANIA          | 20200  | 3949  | 19,55% |
| LICODIA EUBEA               | 2006   | 691   | 34,45% |
| LINGUAGLOSSA                | 3400   | 1860  | 54,71% |
| MALETTO                     | 2853   | 978   | 34,28% |
| MANIACE                     | 2234   | 476   | 21,31% |
| MASCALI                     | 6720   | 1769  | 26,32% |
| MASCALUCIA                  | 15972  | 2835  | 17,75% |
| MAZZARRONE                  | 2392   | 751   | 31,40% |
| MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 6440   | 1473  | 22,87% |
| MILO                        | 750    | 320   | 42,67% |
| MINEO                       | 3708   | 1275  | 34,39% |
| MIRABELLA IMBACCARI         | 5831   | 1022  | 17,53% |
| MISTERBIANCO                | 28760  | 5685  | 19,77% |
| MOTTA SANT'ANASTASIA        | 5744   | 1120  | 19,50% |
| NICOLOSI                    | 3143   | 1070  | 34,04% |
| PALAGONIA                   | 11590  | 2695  | 23,25% |
| PATERNO'                    | 34625  | 7422  | 21,44% |
| PEDARA                      | 6190   | 1283  | 20,73% |
| PIEDIMONTE ETNEO            | 2527   | 910   | 36,01% |
| RADDUSA                     | 2646   | 959   | 36,24% |
| RAMACCA                     | 6717   | 1897  | 28,24% |
| RANDAZZO                    | 7554   | 2428  | 32,14% |
| REGALNA                     | 1489   | 547   | 36,74% |
| RIPOSTO                     | 10824  | 2618  | 24,19% |
| SAN CONO                    | 2862   | 631   | 22,05% |
| SAN GIOVANNI LA PUNTA       | 14065  | 2600  | 18,49% |
| SAN GREGORIO DI CATANIA     | 7089   | 1142  | 16,11% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA     | 3212   | 920   | 28,64% |
| SAN PIETRO CLARENZA         | 3351   | 685   | 20,44% |
| SANT'AGATA LI BATTIATI      | 7950   | 1342  | 16,88% |
| SANT'ALFIO                  | 1113   | 580   | 52,11% |
| SANTA MARIA DI LICODIA      | 4698   | 1495  | 31,82% |

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| SANTA VENERINA            | 4820   | 1208   | 25,06% |
| SCORDIA                   | 11590  | 4299   | 37,09% |
| TRECASTAGNI               | 4832   | 1039   | 21,50% |
| TREMESTIERI ETNEO         | 11025  | 2362   | 21,42% |
| VALVERDE                  | 4224   | 980    | 23,20% |
| VIAGRANDE                 | 3686   | 791    | 21,46% |
| VIZZINI                   | 6679   | 1746   | 26,14% |
| ZAFFERANA ETNEA           | 5900   | 1705   | 28,90% |
| TOT. CATANIA              | 755616 | 176618 | 23,37% |
| ENNA                      | 20135  | 6303   | 31,30% |
| AGIRA                     | 6943   | 2335   | 33,63% |
| AIDONE                    | 2311   | 1532   | 66,29% |
| ASSORO                    | 3610   | 1202   | 33,30% |
| BARRAFRANCA               | 9844   | 3816   | 38,76% |
| CALASCIBETTA              | 3112   | 1006   | 32,33% |
| CATENANUOVA               | 3411   | 1265   | 37,09% |
| CENTURIPÉ                 | 3990   | 1622   | 40,65% |
| CERAMI                    | 2115   | 662    | 31,30% |
| GAGLIANO CASTELFERRATO    | 2650   | 1118   | 42,19% |
| LEONFORTE                 | 9447   | 3739   | 39,58% |
| NICOSIA                   | 9920   | 3453   | 34,81% |
| NISSORIA                  | 1764   | 785    | 44,50% |
| PIAZZA ARMERINA           | 15106  | 5393   | 35,70% |
| PIETRAPERZIA              | 5285   | 2410   | 45,60% |
| REGALBUTO                 | 5226   | 1513   | 28,95% |
| SPERLINGA                 | 660    | 437    | 66,21% |
| TROINA                    | 6926   | 2484   | 35,86% |
| VALGUPPNERA CAROPEPE      | 6011   | 1646   | 27,38% |
| VILLAROSA                 | 4561   | 1408   | 30,87% |
| TOT. ENNA                 | 123027 | 44129  | 35,87% |
| MESSINA                   | 178317 | 46675  | 26,18% |
| ACQUEDOLCI                | 3894   | 1400   | 35,95% |
| ALCARA LI FUSI            | 1800   | 468    | 26,00% |
| ALI' SUPERIORE            | 761    | 298    | 39,16% |
| ALI' TERME                | 1619   | 552    | 34,10% |
| ANTILLO                   | 854    | 554    | 64,87% |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 24800  | 8228   | 33,18% |
| BASICO                    | 577    | 291    | 50,43% |
| BROLO                     | 3494   | 849    | 24,30% |
| CAPIZZI                   | 2568   | 803    | 31,27% |
| CAPO D'ORLANDO            | 8523   | 2415   | 28,01% |
| CAPRI LEONE               | 2275   | 1033   | 45,41% |
| CARONIA                   | 2747   | 868    | 31,60% |
| CASALVECCHIO SICULO       | 929    | 289    | 31,11% |
| CASTEL DI LUCIO           | 1105   | 384    | 34,75% |
| CASTELL'UMBERTO           | 3016   | 602    | 19,96% |
| CASTELMOLA                | 757    | 221    | 29,19% |
| CASTROPEALE               | 1898   | 960    | 50,58% |
| CESARO'                   | 3421   | 912    | 26,66% |
| CONDRO'                   | 332    | 105    | 31,63% |
| FALCONE                   | 2080   | 780    | 37,50% |
| FIGARRA                   | 1350   | 475    | 35,19% |

|                        |       |      |         |
|------------------------|-------|------|---------|
| FIUMEDINISI            | 1145  | 375  | 32,75%  |
| FLORESTA               | 553   | 231  | 41,77%  |
| FONDACHELLI-FANTINA    | 1018  | 246  | 24,17%  |
| FORZA D'AGRO'          | 604   | 254  | 42,05%  |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | 3472  | 1826 | 52,59%  |
| FRAZZANO               | 830   | 183  | 22,05%  |
| FURCI SICULO           | 2289  | 995  | 43,47%  |
| FURNARI                | 2857  | 1001 | 35,04%  |
| GAGGI                  | 1818  | 543  | 29,87%  |
| GALATI MAMERTINO       | 3452  | 576  | 16,69%  |
| GALLODORO              | 316   | 179  | 56,65%  |
| GIARDINI NAXOS         | 6275  | 1670 | 26,61%  |
| GIOIOSA MAREA          | 4530  | 692  | 15,28%  |
| GRANTI                 | 1087  | 424  | 39,01%  |
| GUALTIERI SICAMINO'    | 1288  | 469  | 36,41%  |
| ITALA                  | 1211  | 502  | 41,45%  |
| LENI                   | 469   | 169  | 36,03%  |
| LETOJANNI              | 1618  | 525  | 32,45%  |
| LIBRIZZI               | 1334  | 714  | 53,52%  |
| LIMINA                 | 480   | 116  | 24,17%  |
| LIPARI                 | 11250 | 1685 | 14,98%  |
| LONGI                  | 1577  | 110  | 6,98%   |
| MALFA                  | 585   | 173  | 29,57%  |
| MALVAGNA               | 898   | 364  | 40,53%  |
| MANDANICI              | 516   | 275  | 53,29%  |
| MAZZARRA' SANT'ANDREA  | 1257  | 321  | 25,54%  |
| MERI'                  | 1516  | 435  | 28,69%  |
| MILAZZO                | 21500 | 4287 | 19,94%  |
| MILITELLO ROSMARINO    | 1830  | 513  | 28,03%  |
| MIRTO                  | 1161  | 216  | 18,60%  |
| MISTRETTA              | 3843  | 1295 | 33,70%  |
| MOTO ALCANTARA         | 632   | 244  | 38,61%  |
| MONFORTE SAN GIORGIO   | 2026  | 490  | 24,19%  |
| MONGIUFFI MELIA        | 2065  | 218  | 10,56%  |
| MONTAGNAREALE          | 1184  | 563  | 47,55%  |
| MONTALBANO ELICONA     | 2160  | 1917 | 88,75%  |
| MOTTA CAMASTRA         | 590   | 295  | 50,00%  |
| MOTTA D'AFFERMO        | 741   | 319  | 43,05%  |
| NASO                   | 3306  | 760  | 22,99%  |
| NIZZA DI SICILIA       | 2284  | 725  | 31,74%  |
| NOVARA DI SICILIA      | 1376  | 442  | 32,12%  |
| OLIVERI                | 1888  | 510  | 27,01%  |
| PACE DEL MELA          | 3541  | 850  | 24,00%  |
| PAGLIARA               | 860   | 310  | 36,05%  |
| PATTI                  | 9124  | 3036 | 33,27%  |
| PETTINEO               | 1147  | 430  | 37,49%  |
| PIRAINO                | 3864  | 506  | 13,10%  |
| RACCUJA                | 1237  | 556  | 44,95%  |
| REITANO                | 704   | 276  | 39,20%  |
| ROCCAFIORITA           | 167   | 56   | 33,53%  |
| ROCCALUMERA            | 2652  | 641  | 24,17%  |
| ROCCAVALDINA           | 759   | 270  | 35,57%  |
| ROCCELLA VALDEMONE     | 606   | 783  | 129,21% |
| RODI MILICI            | 1453  | 589  | 40,54%  |

|                           |        |        |         |
|---------------------------|--------|--------|---------|
| ROMETTA                   | 4189   | 1180   | 28,17%  |
| SAN FILIPPO DEL MELA      | 4080   | 1033   | 25,32%  |
| SAN FRATELLO              | 3213   | 909    | 28,29%  |
| SAN MARCO D'ALUNZIO       | 1611   | 416    | 25,82%  |
| SAN PIER NICETO           | 2113   | 416    | 19,69%  |
| SAN PIERO PATTI           | 2418   | 1562   | 64,60%  |
| SAN SALVATORE DI FITALIA  | 1278   | 486    | 38,03%  |
| SANTA DOMENICA VITTORIA   | 778    | 688    | 88,43%  |
| SANTAGATA DI MILITELLO    | 9018   | 3191   | 35,38%  |
| SANT'ALESSIO SICULO       | 935    | 207    | 22,14%  |
| SANTA LUCIA DEL MELA      | 2990   | 1020   | 34,11%  |
| SANTA MARINA SALINA       | 583    | 177    | 30,36%  |
| SANT'ANGELO DI BROLO      | 3603   | 433    | 12,02%  |
| SANTA TERESA DI RIVA      | 6275   | 1412   | 22,50%  |
| SAN TEODORO               | 3425   | 490    | 14,31%  |
| SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 3427   | 1105   | 32,24%  |
| SAPONARA                  | 3125   | 611    | 19,55%  |
| SAVOCA                    | 1084   | 536    | 49,45%  |
| SCALETTA ZANGLEA          | 2005   | 698    | 34,81%  |
| SINAGRA                   | 2143   | 624    | 29,12%  |
| SPADAFORA                 | 3524   | 1245   | 35,33%  |
| TAORMINA                  | 8249   | 1534   | 18,60%  |
| TERME VIGLIATORE          | 4250   | 1010   | 23,76%  |
| TORREGROTTA               | 4084   | 1053   | 25,78%  |
| TORRENOVA                 | 1630   | 640    | 39,26%  |
| TORTORICI                 | 5200   | 2974   | 57,19%  |
| TRIFI                     | 1023   | 1326   | 129,62% |
| TUSA                      | 2687   | 801    | 29,81%  |
| UCRIA                     | 1050   | 595    | 56,67%  |
| VALDINA                   | 1380   | 452    | 32,75%  |
| VENETICO                  | 4833   | 735    | 15,21%  |
| VILLAFRANCA TIRRENA       | 5100   | 2020   | 39,61%  |
| TOT. MESSINA              | 475465 | 136891 | 28,79%  |
|                           |        |        |         |
| PALERMO                   | 471593 | 115000 | 24,39%  |
| ALIA                      | 2782   | 1185   | 42,60%  |
| ALIMENA                   | 1937   | 848    | 43,78%  |
| ALIMINUSA                 | 909    | 349    | 38,39%  |
| ALTAVILLA MILICIA         | 3054   | 1421   | 46,53%  |
| ALTOFONTE                 | 5471   | 1790   | 32,72%  |
| BAGHERIA                  | 30806  | 6500   | 21,10%  |
| BALESTRATE                | 3680   | 2283   | 62,04%  |
| BAUCINA                   | 1341   | 419    | 31,25%  |
| BELMONTE MEZZAGNO         | 6141   | 2200   | 35,82%  |
| BISAQUINO                 | 3394   | 1480   | 43,61%  |
| BLUFI                     | 833    | 365    | 43,82%  |
| BOLOGNETTA                | 2094   | 722    | 34,48%  |
| BOMPIETRO                 | 1249   | 504    | 40,35%  |
| BORGETTO                  | 3716   | 1624   | 43,70%  |
| CACCAMO                   | 5686   | 2281   | 40,12%  |
| CALTAVUTURO               | 3227   | 1208   | 37,43%  |
| CAMPOFELICE DI FITALIA    | 389    | 141    | 36,25%  |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA   | 3588   | 1049   | 29,24%  |
| CAMPOFIORITO              | 948    | 534    | 56,33%  |

|                        |       |      |         |
|------------------------|-------|------|---------|
| CAMPOREALE             | 2835  | 955  | 33,69%  |
| CAPACI                 | 7088  | 2200 | 31,04%  |
| CARINI                 | 13569 | 4036 | 29,74%  |
| CASTELBUONO            | 6238  | 2189 | 35,09%  |
| CASTELDACCIA           | 5315  | 1498 | 28,18%  |
| CASTELLANA SICULA      | 2657  | 1090 | 41,02%  |
| CASTRONUOVO DI SICILIA | 2267  | 1067 | 47,07%  |
| CEFALA' DIANA          | 631   | 200  | 31,70%  |
| CEFALU'                | 9012  | 2923 | 32,43%  |
| CERDA                  | 3512  | 1500 | 42,71%  |
| CHIUSA SCLAFANI        | 2744  | 794  | 35,38%  |
| CIMINNA                | 2613  | 1076 | 41,18%  |
| CINISI                 | 5805  | 1927 | 33,20%  |
| COLLESANO              | 2785  | 1023 | 36,73%  |
| CONTESSA ENTELLINA     | 1277  | 643  | 50,35%  |
| CORLEONE               | 7170  | 4627 | 64,53%  |
| FICARAZZI              | 9226  | 2300 | 24,93%  |
| GANGI                  | 5228  | 1751 | 33,49%  |
| GERACI SICULO          | 1479  | 551  | 37,25%  |
| GIARDINELLO            | 1081  | 500  | 46,25%  |
| GIULIANA               | 1506  | 610  | 40,50%  |
| GODRANO                | 735   | 500  | 68,03%  |
| GRATTERI               | 719   | 328  | 45,62%  |
| ISNELLO                | 1321  | 774  | 58,59%  |
| ISOLA DELLE FEMMINE    | 3117  | 930  | 29,84%  |
| LASCARI                | 1987  | 678  | 34,12%  |
| LERCARA FRIDDI         | 4987  | 1763 | 35,35%  |
| MARINEO                | 4208  | 1783 | 42,37%  |
| MEZZOCUSO              | 2106  | 1305 | 61,97%  |
| MISILMERI              | 13295 | 3900 | 29,33%  |
| MONTEALE               | 17347 | 6000 | 34,59%  |
| MONTELEPRE             | 3688  | 1409 | 38,20%  |
| MONTEMAGGIORE BELSITO  | 2693  | 873  | 32,42%  |
| PALAZZO ADRIANO        | 1670  | 791  | 47,37%  |
| PARTINICO              | 17713 | 5958 | 33,64%  |
| PETRALIA SOPRANA       | 2458  | 1071 | 43,57%  |
| PETRALIA SOTTANA       | 2428  | 1049 | 43,20%  |
| PIANA DEGLI ALBANESI   | 3969  | 1342 | 33,81%  |
| POLIZZI GENEROSA       | 2976  | 1515 | 50,91%  |
| POLLINA                | 2004  | 900  | 44,91%  |
| PRIZZI                 | 3851  | 1935 | 50,25%  |
| ROCCAMENA              | 1340  | 709  | 52,91%  |
| ROCCAPALUMBA           | 2047  | 854  | 41,72%  |
| SAN CIPIRELLO          | 3231  | 1585 | 49,06%  |
| SAN GIUSEPPE JATO      | 6052  | 2059 | 34,02%  |
| SAN MAURO CASTELVERDE  | 1524  | 617  | 40,49%  |
| SANTA CRISTINA GELA    | 505   | 200  | 39,60%  |
| SANTA FLAVIA           | 5705  | 2148 | 37,65%  |
| SCIARA                 | 1770  | 657  | 37,12%  |
| SCILLATO               | 506   | 250  | 49,41%  |
| SCAFANI BAGNI          | 406   | 414  | 101,97% |
| TERMINI IMERESE        | 17596 | 6000 | 34,10%  |
| TERRASINI              | 6851  | 2200 | 32,11%  |
| TORRETTA               | 1988  | 647  | 32,55%  |

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| TRABIA                    | 5291   | 1893   | 35,78% |
| TRAPPETO                  | 2069   | 713    | 34,46% |
| USTICA                    | 784    | 274    | 34,95% |
| VALLEDOLMO                | 3019   | 885    | 29,31% |
| VENTIMIGLIA DI SICILIA    | 1379   | 430    | 31,18% |
| VICARI                    | 2114   | 1101   | 52,08% |
| VILLABATE                 | 9613   | 3500   | 36,41% |
| VILLAFRATI                | 2154   | 657    | 30,50% |
| TOT. PALERMO              | 815592 | 237960 | 29,18% |
|                           |        |        |        |
| RAGUSA                    | 49170  | 11007  | 22,39% |
| ACATE                     | 5320   | 1779   | 33,44% |
| CHIARAMONTE GULFI         | 5740   | 1540   | 26,83% |
| COMISO                    | 21180  | 4422   | 20,88% |
| GIARRATANA                | 2347   | 713    | 30,38% |
| ISPICA                    | 10197  | 3158   | 30,97% |
| MODICA                    | 35481  | 9446   | 26,62% |
| MONTEROSSO ALMO           | 2563   | 1025   | 39,99% |
| POZZALLO                  | 12138  | 2495   | 20,56% |
| SANTA CROCE CAMERINA      | 5897   | 1656   | 28,08% |
| SCIACCI                   | 18080  | 4398   | 24,33% |
| VITTORIA                  | 40427  | 9309   | 23,03% |
| TOT. RAGUSA               | 208540 | 50948  | 24,43% |
|                           |        |        |        |
| SIRACUSA                  | 89231  | 20203  | 22,64% |
| AUGUSTA                   | 26132  | 5456   | 20,88% |
| AVOLA                     | 21628  | 5503   | 25,44% |
| BUCCHERI                  | 1663   | 830    | 49,91% |
| BUSCEMI                   | 792    | 379    | 47,85% |
| CANICATTINI BAGNI         | 5142   | 1686   | 32,79% |
| CARLENTINI                | 12443  | 3768   | 30,28% |
| CASSARO                   | 608    | 202    | 33,22% |
| FERLA                     | 1898   | 608    | 32,03% |
| FLORIDA                   | 13120  | 3005   | 22,90% |
| FRANCOFONTE               | 9470   | 2159   | 22,80% |
| LENTINI                   | 19267  | 6151   | 31,93% |
| MELILLI                   | 4693   | 1779   | 37,91% |
| NOTO                      | 16696  | 4575   | 27,40% |
| PACHINO                   | 14192  | 3468   | 24,44% |
| PALAZZOLO ALMEIDE         | 7109   | 2226   | 31,31% |
| PORTOPALO DI CAPO PASSERO | 1850   | 469    | 25,35% |
| PRIOLO GARGALLO           | 8361   | 2625   | 31,40% |
| ROSOLINI                  | 13622  | 3430   | 25,18% |
| SOLARINO                  | 5100   | 1385   | 27,16% |
| SORTINO                   | 6234   | 2632   | 42,22% |
| CASSIBILE                 | 3200   | 670    | 20,94% |
| VILLASMUNDO               | 2723   | 296    | 10,87% |
| TOT. SIRACUSA             | 285174 | 73505  | 25,78% |
|                           |        |        |        |
| TRAPANI                   | 58217  | 17560  | 30,16% |
| ALCAMO                    | 27551  | 9701   | 35,21% |
| BUSETO PALIZZOLO          | 1975   | 1070   | 54,18% |
| CALATAFIMI                | 4675   | 1691   | 36,17% |
| CAMPOBELLO DI MAZARA      | 6813   | 3020   | 44,33% |

|                         |          |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
| CASTELLAMARE DEL GOLFO  | 8475     | 3723    | 43,93% |
| CASTELVETRANO           | 18459    | 7796    | 42,23% |
| CUSTOMACI               | 2833     | 1134    | 40,03% |
| FAVIGNANA               | 2747     | 677     | 24,65% |
| GIBELLINA               | 2971     | 1259    | 42,38% |
| MARSALA                 | 50624    | 11066   | 21,86% |
| MAZARA DEL VALLO        | 32290    | 11448   | 35,45% |
| PACECO                  | 6944     | 2426    | 34,94% |
| PANTELLERIA             | 4566     | 1044    | 22,86% |
| PARTANNA                | 7109     | 2501    | 35,18% |
| PETROSINO               | 4848     | 1170    | 24,13% |
| POGGIOREALE             | 1056     | 485     | 45,93% |
| SALAPARUTA              | 1123     | 666     | 59,31% |
| SALEMI                  | 7525     | 2415    | 32,09% |
| SANTA NINFA             | 3230     | 1147    | 35,51% |
| SAN VITO LO CAPO        | 2344     | 913     | 38,95% |
| VALDERICE ET ERICE      | 16394    | 4922    | 30,02% |
| VITA                    | 1570     | 667     | 42,48% |
| TOT. TRAPANI            | 274339   | 88501   | 32,26% |
| TOT. SICILIA            | 3473366  | 975490  | 28,08% |
| TOT. ITALIA MERIDIONALE | 14347907 | 3199284 | 22,30% |
| TOT.                    |          |         |        |
| TOT. TERR. NAZIONALE    | 40115604 | 5508668 | 13,73% |

95A6744



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995 che ha modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in pediatria;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine ad istituire nuove scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in pediatria;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorità accademiche rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995;

senato accademico del 6 settembre 1995;

consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

### Articolo unico

Dopo l'art. 162 relativo alla scuola di specializzazione in «otorinolaringoiatria», viene inserito il «capo XIII» - Scuola di specializzazione in «pediatria» e i seguenti nuovi articoli:

### Capo XIII

#### SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 163 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in pediatria, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed è articolata nei seguenti indirizzi:

- a) pediatria generale;
- b) adolescentologia;
- c) allergologia ed immunologia pediatrica;
- d) broncopneumologia pediatrica;
- e) cardiologia pediatrica;
- f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;
- g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica;
- h) nefrologia pediatrica;
- i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;
- l) neurologia pediatrica;
- m) oncologia ed ematologia pediatrica;
- n) pediatria di comunità;
- o) reumatologia pediatrica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di svolgere attività di prevenzione, diagnosi e cura nel settore professionale della pediatria generale e specialistica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 164 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in pediatria ha la durata di cinque anni. I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria. Il quarto ed il quinto anno a quelli

degli specifici indirizzi. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica dell'Università degli studi di Udine, piazzale Santa Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella «A» e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso, per un totale di 25 (venticinque) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso

università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

**Art. 165 (Piano di studi e di addestramento professionale).** — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 164, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 163, comma 2, e gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo e specificati nelle tabelle A e B, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in pediatria, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in pediatria nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

**Art. 166 (Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio).** 1. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 167 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionale specifici riportato nella tabella B.

Art. 168 (*Protocolli di intesa e convezioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in pediatria e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 169 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in pediatria (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

#### Tabella A

AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE  
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

#### A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di

acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediateriche.

#### Settori:

- E09A Anatomia
- E09B Istologia
- E05A Biochimica
- F06A Fisiologia
- F03X Genetica medica

#### B - Area di fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

#### Settori:

- F03X Genetica medica
- F04A Patologia generale

#### C - Area di medicina di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunematologia e diagnostica per immagini.

#### Settori:

- F03X Genetica medica
- F04B Patologia clinica
- F05X Microbiologia e microbiologia clinica
- F06A Anatomia patologica
- F18X Diagnostica per immagini

#### D - Area di pediatria generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e sub-specialistiche.

#### Settori:

- F19A Pediatria generale e specialistica
- F14B Neuropsichiatria infantile
- F08C Chirurgia pediatrica ed infantile
- F16A Malattie dell'apparato locomotore
- F14X Malattie dell'apparato visivo
- F15A Otorinolaringologia
- F17X Malattie cutanee e veneree

**E - Area di pediatria di comunità.**

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità con le patologie che possono derivarne, riguardo sia agli aspetti clinici che a quelli relazionali.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

**F - Area di pediatria preventiva.**

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

**G - Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.**

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

**H - Area di nutrizione e dietetica pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

**I - Area di neonatologia e terapia neonatale.**

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e sapere intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F20X Ostetricia e ginecologia

**L - Area di broncopneumologia pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

**M - Area di cardiologia pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F09X Chirurgia cardiaca

**N - Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

**O - Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico del pancreas e del fegato in età pediatrica.

Settori:

F07D Gastroenterologia

F19A Pediatria generale e specialistica

**P - Area di nefrologia pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

**Q - Area di allergologia ed immunologia pediatrica.**

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

**R - Area di ematologia ed oncologia pediatrica.**

**Obiettivo:** lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

**Settore:**

F19A Pediatria generale e specialistica

**S - Area di neurologia pediatrica.**

**Obiettivo:** lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica.

**Settori:**

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

**T - Area di adolescentologia.**

**Obiettivo:** lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

**Settori:**

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

**Tabella B**

STANDARD COMPLESSIVO  
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

a) aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

b) aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico complessivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;

c) aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale, dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

d) aver seguito almeno 50 casi di adolescenti, dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

e) aver seguito almeno 200 casi clinici dei quali, almeno 10 devono comprendere ciascuno, i seguenti tipi di patologie: malattie dell'apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive in età pediatrica e malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve avere fatto pratica per l'indirizzo di:

A) Pediatria generale - Pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

B) Adolescentologia - Tecniche di colloquio, valutazione dell'accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

C) Allergologia e immunologia pediatrica - Valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

E) Cardiologia pediatrica - Gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day Hospital.

F) Endocrinologia pediatrica - Gestione globale e follow-up del malato con patologie endocrine e metaboliche, trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini.

G) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - Diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica, istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

H) Nefrologia pediatrica - Gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, Day-Hospital nefro-urologico.

I) Neonatologia e terapia intensiva neonatale - Follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali o patologici, assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio.

L) Neurologia pediatrica - Scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed neurologiche ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica.

M) Oncologia ed ematologia pediatrica - Scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

N) Pediatria di comunità - Monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening ed i bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e

sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

O) Reumatologia pediatrica - Epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 1995

Il rettore: STRASSOLDO

95A6769

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995), coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1995, n. 480 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio».

### AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia, degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282». Il D.L. n. 282/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995).

### Art. 1.

1. **N** contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 35.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», è il seguente: «18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

b) Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, recante: «Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», è il seguente: «1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991».

c) Il testo dell'art. 3, comma 6, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia», è il seguente: «6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali».

d) Il testo dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», è il seguente:

«Art. 12 (Fondo perequativo per le camere di commercio). — 1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.

3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e

dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'art. 15-*quinquies* del decreto-legge 23 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

e) L'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione ha evidenziato che il 76,4 per cento dei danni si concreta nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti. Il testo dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutati in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### Art. 2.

1. All'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,».

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

«6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia



*in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività: L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio.*

*Riferimenti normativi:*

a) Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», come sopra modificato è il seguente: «3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8».

b) Il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», era il seguente: «6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività».

Art. 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'articolo 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

*Riferimenti normativi:*

a) La legge 25 agosto 1991, n. 287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1991, reca: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi».

b) Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 287/1991, citato alla nota a) di questo articolo:

«1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'eserci-

zio sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. - 3. (Omissis).

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative — e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera sd), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni — sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale — fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico».

c) Il testo dell'art. 6 della legge n. 287/1991, citato alla nota a) di questo articolo, è il seguente:

«Art. 6 (Commissioni). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

- a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un funzionario delegato dal questore;
- c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
- d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
- f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

- a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
- c) da un funzionario delegato dal prefetto;
- d) da un funzionario delegato dal questore;
- e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
- f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;



g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

d) Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere c), della legge n. 287/1991, citata alla nota a) di questo stesso articolo, è il seguente: «c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

e) Il D.M. 4 agosto 1988, n. 375, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario al n. 20: del 31 agosto 1988.

#### Art. 3-bis.

1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data di registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: «5 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».

#### Riferimenti normativi.

a) Il testo dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante: «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari», è il seguente:

«Art. 1. — Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è quindicennale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000».

b) Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

c) Per l'art. 1, secondo comma, della legge n. 77/1955, si veda la nota a) di questo stesso articolo.

d) Il testo dell'art. 2 della legge n. 77/1955, citata alla nota a) di questo stesso articolo, è il seguente:

«Art. 2. — I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento».

e) Il testo dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 77/1955, citata alla nota a) di questo stesso articolo, come sopra modificato, è il seguente: «Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'art. 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietenzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento».

#### Art. 3-ter.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fidejussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

#### Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 2, della legge n. 580/1993, citata alla nota a) all'art. 2, è il seguente:

«Art. 2 (Attribuzioni). — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative, per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique insente nei contratti.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza».

#### Art. 3-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «siano iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritte».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

#### Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dei commi 1 (come sopra modificato) e 2 dell'art. 22 della legge n. 580/1983, citata alla nota a) dell'art. 2:

«1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori».

#### Art. 3-quinquies.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

«2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni».

#### Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge n. 287/1991 citata alla nota a) all'art. 3, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, era il seguente: «2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge».

#### Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6834

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta Scarl Parimacoop sede in Bologna unità di Bologna e unità in provincia di Bologna.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Parimacoop sede in Bologna unità di Bologna e unità in provincia di Bologna, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.p.a. Pirelli Cavi sede in Milano unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Feraris (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli Cavi sede in Milano unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Feraris (Vicenza), per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Sawam Trasmissioni sede in Storo (Trento) unità di Storo (Trento).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sawam Trasmissioni sede in Storo (Trento) unità di per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a. Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini sede in Roma unità di Sangemini.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini sede in Roma unità di Sangemini, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.r.l. O.M.E.S. Officine Meccaniche ed Elettromeccaniche di Servola sede in Trieste unità di Trieste.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.E.S. Officine Meccaniche ed Elettromeccaniche di Servola sede in Trieste unità di Trieste, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli sede in Tolentino (Macerata) unità di Uffici di Tolentino (Macerata), unità di Tolentino (Macerata).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli sede in Tolentino (Macerata) unità di Uffici di Tolentino (Macerata), unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta Scarl Unicoop Cooperative tra Consumatori Riunite Valdicecina-Valdera sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) unità di Lardello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa), ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Unicoop Cooperative tra Consumatori Riunite Valdicecina-Valdera sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) unità di Lardello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa), ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a. Lovere Sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S.p.a. sede in Lovere (Bergamo) unità di Pisogne (Brescia).

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lovere Sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S.p.a. sede in Lovere (Bergamo) unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 30 dicembre 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta Scarl Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso e Belluno sede in Treviso unità di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993, con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso e Belluno sede in Treviso unità di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. AMC-Sprea sede in Milano unità di Borsano di Busto Arsizio - Castelseprio - Venegono Superiore (Varese).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AMC-Sprea sede in Milano unità di Borsano di Busto Arsizio - Castelseprio - Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli sede in Berzo Inferiore (Brescia) unità di Berzo Inferiore (Brescia).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli sede in Berzo Inferiore (Brescia) unità di Berzo Inferiore (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995, della ditta S.p.a. Unisys Italia sede in Milano unità di Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia sede in Milano unità di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 24 marzo 1994.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia sede in Milano unità di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 24 settembre 1994.

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 14 settembre 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S.p.a. Itca sede in Milano unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itca sede in Milano unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itca sede in Milano unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Olmo Motors sede in Bergamo unità di Caronno Pertusella (Varese).

## TAVOLA A

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica

Indagine sull'attuazione della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7/95 del 26/3/1995, concernente l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche (1)

Comparto (a)  Amministrazione \_\_\_\_\_  
(descrizione)

Uffici Centrali  n. \_\_\_\_\_ Uffici Periferici  n. \_\_\_\_\_

| Articolazione dell'orario di servizio  | Numero Uffici Centrali Interessati | Numero Uffici Periferici Interessati | Totale Uffici Interessati | Note |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Orario di servizio settimanale articolato su 5 giorni</b><br>• antimeridiano<br>dalle ore _____ alle ore _____<br>orario di apertura al pubblico dalle ore _____ alle ore _____<br>• pomeridiano<br>dalle ore _____ alle ore _____<br>orario di apertura al pubblico dalle ore _____ alle ore _____ |                                    |                                      |                           |      |
| <b>Totale</b>  |                                    |                                      |                           |      |
| <b>Orario di servizio settimanale articolato su 6 giorni</b><br>• antimeridiano<br>dalle ore _____ alle ore _____<br>orario di apertura al pubblico dalle ore _____ alle ore _____<br>• pomeridiano<br>dalle ore _____ alle ore _____<br>orario di apertura al pubblico dalle ore _____ alle ore _____ |                                    |                                      |                           |      |
| <b>Totale</b>  |                                    |                                      |                           |      |
| <b>In complesso</b>  |                                    |                                      |                           |      |

(1) Situazione al 15/10/1995

- (a) Comparto 1 - Ministeri  
 Comparto 2 - Enti Pubblici non Economici  
 Comparto 3 - Enti Locali  
 Comparto 4 - Azienda Autonoma  
 Comparto 5 - Sanità  
 Comparto 6 - Enti di ricerca  
 Comparto 7 - Università

## TAVOLA B

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica

Indagine sull'applicazione della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/95 del 23/3/1995, concernente l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche (1)

Comparto (a)

Amministrazione

(descrizione)

Personale in servizio presso gli Uffici Centrali

n.

Personale in servizio presso gli Uffici Periferici

n.

| Articolazione dell'orario di lavoro            | Numero dipendenti interessati in servizio presso gli Uffici Centrali | Numero dipendenti interessati in servizio presso gli Uffici Periferici | Totale dipendenti pubblici | Numero di Uffici interessati |            |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|------------|
|  |  |  |                            | Centrali                     | Periferici |
| • Orario di lavoro solo antimeridiano          |  |  |                            |                              |            |
| • Orario di lavoro antimeridiano e pomeridiano |  |  |                            |                              |            |
| - con 1 rientro settimanale                    |  |  |                            |                              |            |
| - con 2 rientri settimanali                    |  |  |                            |                              |            |
| - con 3 rientri settimanali                    |  |  |                            |                              |            |
| - con 4 rientri settimanali                    |  |  |                            |                              |            |
| - con 5 rientri settimanali                    |  |  |                            |                              |            |
| • Situazioni particolari per:                  |  |  |                            |                              |            |
| - Portatori di handicap                        |  |  |                            |                              |            |
| - Lavoratori madri/padri                       |  |  |                            |                              |            |
| - Attività di volontariato                     |  |  |                            |                              |            |
| <b>TOTALE</b>                                  |  |  |                            |                              |            |

(1) Situazione al 15/10/1995

- (a) Comparto 1 - Ministeri  
 Comparto 2 - Enti Pubblici non Economici  
 Comparto 3 - Enti Locali  
 Comparto 4 - Aziende Autonome  
 Comparto 5 - Sanità  
 Comparto 6 - Enti di ricerca  
 Comparto 7 - Università

95A6787

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 16 novembre 1995*

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Dollaro USA         | 1587,91 |
| ECU                 | 2067,46 |
| Marco tedesco       | 1129,38 |
| Franco francese     | 327,44  |
| Lira sterlina       | 2477,93 |
| Fiorino olandese    | 1008,26 |
| Franco belga        | 54,931  |
| Peseta spagnola     | 13,133  |
| Corona danese       | 291,25  |
| Lira irlandese      | 2548,75 |
| Dracma greca        | 6,816   |
| Escudo portoghese   | 10,769  |
| Dollaro canadese    | 1173,01 |
| Yen giapponese      | 15,648  |
| Franco svizzero     | 1396,33 |
| Scellino austriaco  | 160,48  |
| Corona norvegese    | 255,91  |
| Corona svedese      | 239,94  |
| Marco finlandese    | 377,80  |
| Dollaro australiano | 1172,67 |

95A6881

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 1° febbraio 1993, dipendenti della Consorzio Bivona, con sede in Agrigento, impegnata nei lavori di trasformazione dell'ex antitracomatario in ospedale generale I lotto, cantiere di Bivona (Agrigento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 1° maggio 1993 all'8 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 18 novembre 1993, dipendenti della S.c. a r.l. Cilento, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di ristrutturazione e canalizzazione degli schemi idrici del Bussento, Elce e Faraone II lotto, cantiere di Casalvelino (Salerno).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 aprile 1993, dipendenti della S.c. a r.l. La Sorrentina, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione della variante alla s.s. 145 «Sorrentina», tra i km 11,600 e 14,000, cantiere di Castellammare di Mare (Napoli).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 1° marzo 1993, dipendenti della S.p.a. Rizzani De Eccher, con sede in Udine, impegnata nei lavori di costruzione di impalcati per viadotti ferroviari, linea F.S. Palermo-Messina tratto Patti-Terme Vigliatore, cantiere di Oliveri (Messina).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 agosto 1993.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 agosto 1993 al 5 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 14 settembre 1992, dipendenti della S.p.a. Co.Me.Na., con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 14 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 ottobre 1993, dipendenti della S.p.a. Co.Me.Na., con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 aprile 1994 al 9 luglio 1994.

95A6792

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

---

## ERRATA-CORRIGE

---

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa recante: «Conferimento di decorazioni al valor militare»  
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 23, prima colonna, prima dell'ultimo capoverso che così inizia: «Al sold. Francesco Filogamo, nato il 22 aprile 1971 a Villaricca (Napoli), ...», deve essere inserito: «*Croce al valor militare*».

95A6831

---

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 2 6 9 0 9 5 \*

L. 1.300